

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVI LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012,  
n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province  
e Città metropolitane (3558)**

## **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

### **QP1**

TOFANI, ALLEGRINI, VALENTINO, AUGELLO, SIBILIA

Il Senato,

premessi che:

– il provvedimento in titolo (A.S. 3558) reca disposizioni per il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, il cui *iter* di riordino è stato avviato con l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi proseguito con gli articoli 17 e 18 del decreto n. 95 del 2012, che hanno previsto il riordino sulla base di requisiti minimi demografici e territoriali e l'istituzione delle Città metropolitane;

– l'articolo 5 della legge Costituzionale stabilisce che: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo..... »;

– l'articolo 114 testualmente recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.....»;

– l'articolo 133 della Costituzione, al primo comma dispone che: «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.....»;

– la VIII disposizione transitoria della Costituzione dispone, tra l'altro, che «... le elezioni degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione»;

considerato che:

– l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto stabilisce che le Province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri, già fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 20 luglio 2012 (dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione non inferiore a trecentocinquantamila abitanti);

– i commi 1 – lettera *a*) – e 2 del predetto articolo 1 sono in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione, in quanto lo stesso non indica alcun requisito minimo, né territoriale, né demografico, in riferimento alle Province;

– l'articolo 2 del decreto-legge, nel combinato disposto con l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione nella considerazione che lo stesso articolo 133 stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni. Il Governo ha voluto superare questo vincolo prevedendo che il riordino delle attuali province fosse proposto e approvato dal Consiglio delle autonomie locali, nel quale i comuni sono rappresentati;

– il Consiglio delle autonomie locali del Lazio oltre a non aver fornito alcuna risposta nella seduta del 24 gennaio 2012 ha approvato all'unanimità una deliberazione, ai sensi dello statuto regionale, di proposta al presidente della Regione di ricorso avverso l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011;

– nel caso di specie, l'iniziativa dei comuni, espressamente prevista dal richiamato articolo 133 della Costituzione, non vi è stata e né può essere sostenuto, a meno di un palese scardinamento del dettato costituzionale, che l'ipotesi di riordino che l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 pone in capo al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario possa essere ritenuta alla stregua della prescritta iniziativa dei comuni come, invece, puntualmente previsto dall'articolo 133 della Costituzione. Al riguardo si rammenta, ad esempio, che per la regione Lazio solo 2 comuni della provincia di Frosinone sono rappresentati nel CAL e precisamente il comune capoluogo Frosinone e quello di Acuto, i quali per altro non hanno posto in essere alcuna iniziativa ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione;

– l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge in oggetto nel combinato disposto con l'articolo 23, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 17, comma 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione in quanto la prevista riduzione della *governance* e la sottrazione al corpo elettorale dell'investitura diretta degli organi di governo della provincia, pur essendo, in linea di principio, ricon-

ducibile ad ambiti materiali di competenza esclusiva dello Stato, quale «legislazione elettorale ed organi di governo» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *p*), della Costituzione, incide direttamente sulla rappresentatività democratica dell'ente provincia, comportando una delegittimazione dei relativi organi ed un conseguente svilimento della natura stessa delle province, quali elementi costitutivi della Repubblica ed enti esponenti di una comunità territoriale che si organizza democraticamente;

– il decreto-legge in oggetto nel suo complesso viola l'articolo 97 della Costituzione, in quanto le norme varate dal Governo non assicurano il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione come invece espressamente previsto dal predetto articolo 97; in particolare il decreto-legge in oggetto risulta essere palesemente illogico e non imparziale, nella considerazione che, mentre da un lato stabilisce, ai fini del riordino delle Province, requisiti minimi delle stesse, in riferimento alla dimensione territoriale e demografica, dall'altro, come ad esempio nel caso dell'accorpamento delle province di Frosinone e Latina, espropria la provincia di Frosinone, la quale soddisfa ampiamente i requisiti stabiliti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, della possibilità di conservare il comune capoluogo poiché il decreto-legge in oggetto all'articolo 3, comma 1 stabilisce che in esito al riordino «... diviene capoluogo di Provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, avente maggiore popolazione residente....»;

visti:

– i numerosi ricorsi promossi da diverse Regioni al fine di veder dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011;

considerato che:

in particolare le Province di Frosinone e di Avellino, le quali soddisfano ampiamente i requisiti imposti dal Governo con la Deliberazione del Consiglio dei ministri perderebbero il proprio capoluogo, mentre le Province di Latina e di Benevento, pur non possedendoli, lo salverebbero. Ciò rende evidente che la nuova provincia, al di là del nome, sarebbe la provincia di Latina, essendo la provincia identificata dal proprio capoluogo;

ritenuto che:

nel caso di specie non si ravvisano le condizioni previste dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, poiché l'*iter* di riordino delle Province si concluderà soltanto il 31 dicembre 2013 e che il Governo nella Relazione non indica i risparmi di spesa che si dovrebbe realizzare con il provvedimento in esame;

– il decreto-legge in oggetto produrrà effetti negativi oltre che, evidentemente, nei confronti della popolazione residente nelle province interessate dal riordino in termini di servizi anche, e soprattutto, nei confronti dei lavoratori di tutti gli enti soggetti al riordino in quanto l'articolo 6 al comma 3, prevede che «Le relative dotazioni organiche saranno ridetermi-

nate tenendo conto dell'effettivo bisogno» talché il provvedimento in oggetto apre, di fatto, la strada a migliaia di esuberi di personale quantificati, da un importante quotidiano economico nell'edizione del 2 novembre u.s., in circa 56.000 unità. In definitiva ci troviamo di fronte ad un emblematico e sconcertante esempio di razionalizzazione ed efficienza amministrativa e di rispetto dei dettami costituzionali posto in essere dal Governo Monti,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3558 di conversione del decreto-legge.

---

**EMENDAMENTI**  
**al testo del decreto-legge**

**01.1**

BEVILACQUA, BIANCHI

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. – (Regioni Obiettivo Convergenza 2007-2013). – 1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto-legge le Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-2013».

---

**01.2**

BIANCHI, BEVILACQUA

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. – (Regioni Obiettivo Convergenza 2007-2013). – 1. Nelle Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-2013, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge non modificano l'attuale distribuzione sul territorio dei Presidi di legalità».

---

**1.1**

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.3

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014.

2. Le elezioni degli organi di governo delle province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali province.

3. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, in un'unica data nell'arco dell'anno, ivi compresi i casi in cui in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente.

4. Nei casi in cui in una data compresa fra il 1o gennaio 2014 e il 30 aprile 2014 si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della provincia in qualità di commissario.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il processo di riordino delle province di cui al comma 1, il sistema di elezione degli organi di governo delle province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

7. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dieci membri nelle altre province".

b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"b) non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

c) Al comma 1 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: 'e provinciale'."

7. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

---

## 1.5

SACCOMANNO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato"».

---

## 1.6

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Le province devono possedere una dimensione territoriale non inferiore a milleseicento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a duecento mila abitanti».

---

## 1.8

TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «i requisiti minimi stabiliti in una popolazione pari a 300.000 abitanti e in una superficie*

pari a 1.700.000 kmq, definiti sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione come esistenti alla data di adozione della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012» con le seguenti: «si applicano i requisiti minimi stabiliti al comma 1, lettera a) della presente legge».*

*Sostituire l'articolo 2 con i seguente:*

«Art. 2. – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno riordinate sulla base dei requisiti minimi individuati nell'articolo 1 della presente legge sulla base di una proposta definita dalla Regioni, a seguito di consultazione con i territori e gli enti locali interessati, da concludersi entro il 30 settembre 2013».

---

## 1.9

TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole. «i requisiti minimi stabiliti» con le seguenti: «almeno un requisito minimo stabilito».*

*Al comma 2 sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti» con le seguenti: «si applica almeno un requisito minimo stabilito».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

---

## 1.7

BAIO, MANTICA

*Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis» sostituire le parole: «i requisiti minimi stabiliti» con le seguenti: «almeno un requisito minimo stabilito».*

---



### **1.10**

AMORUSO

*Alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «i requisiti minimi» aggiungere: «e massimi».*

---

### **1.300**

OLIVA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «o, su espressa» fino a: «Ministri».*

---

### **1.12**

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo deroghe decise per rispettare l'omogeneità dei territori».*

---

### **1.13**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, inserire le parole: «salve le deroghe previste per le Province di Latina-Frosinone; le Province di Parma –Piacenza-Reggio Emilia-Modena; le Province di Livorno-Lucca-Pisa-Massa Carrara».*

---

### **1.14**

MATTEOLI, MANTICA

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salvo deroghe decise per rispettare l'omogeneità dei territori».*

---

**1.19**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine: «salve le deroghe previste per le Province di Latina-Frosinone; le Province di Parma –Piacenza-Reggio Emilia – Modena; le Province di Livorno-Lucca-Pisa-Massa Carrara».*

---

**1.20**

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, MICHELONI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "Sono fatte salve dal presente riordino le Regioni nel cui territorio insistono solo due Province"».

---

**1.21**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Le Province devono possedere i seguenti criteri demo-territoriali: 2.500 Km<sup>2</sup> di estensione territoriale ed una popolazione residente di 300.000 abitanti; o in alternativa una estensione territoriale pari a 2.000 Km<sup>2</sup> di ed una popolazione residente di 500.000 abitanti, salve le deroghe espressamente previste dalla legge».

---

**1.301**

OLIVA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## **1.1000 e 1.1001/1**

CALDEROLI

*All'emendamento 1.1001, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1.bis. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

1-ter. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 1, comma 2 sostituire le parole: "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza" con le seguenti: "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero e comunque almeno il quaranta per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale"».

*Conseguentemente al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 83 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 , punto 2, sostituire le parole: «individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi» con le seguenti: «individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero e comunque almeno il quaranta per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1 comma 2»;

b) al comma 1, sostituire il punto 5 con il seguente:

«5. Verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero e comunque almeno il quaranta per cento di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

c) al comma 2, sostituire le parole: «che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi» con le seguenti: «che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e comunque almeno il quaranta per cento di voti validi espressi».

---

## **1.1000**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 3-bis» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 3».*

---

**1.1001**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 3-bis» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 3».*

---

**1.302**

OLIVA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) all'articolo 21, comma 3, alla lettera e) le parole: «200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «350.000 abitanti».*

---

**1.25**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti"».*

---

**1.26**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 500.000 abitanti"».*

---

**1.27**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 500.000 abitanti e 2.000 kmq salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».*

---

### 1.28

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti e a 2.500 kmq salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».*

---

### 1.29

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la lettera e) è abrogata», con le seguenti: «la lettera e) è modificata come segue: "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti e 2.500 kmq o alternativamente 2.000 Kmq e 500.000 abitanti salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».*

---

### 1.30

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:*

*«d) All'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-bis): "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore a 1.000.000 abitanti, salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».*

---

### 1.31

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«d) All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-bis): "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore a 1.000.000 abitanti e 5.000 kmq, salve le deroghe espressamente previste dalla legge».*

---

**1.303**

OLIVA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) All'articolo 21, comma 3, alla lettera f) dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "ma viene comunque garantita la presenza di quelli preesistenti"».

---

**1.35**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.1002/1**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1002, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i seguenti requisiti minimi:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemila chilometri quadrati;
  - b) popolazione residente non inferiore a cinquecentomila abitanti».
- 

**1.1002/2**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1002, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.171 del 24 luglio 2012. Restano escluse dal riordino le province che oltre a confinare con province della propria regione, confinano con province di almeno due altre regioni e con il territorio di una città metropolitana».

---

### **1.1002/3**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1002, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.171 del 24 luglio 2012. Dal riordino sono escluse le province delle regioni che, in forza del combinato disposto degli articoli 117 e 133 della Costituzione e del comma 4, dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., hanno già emanato norme intese a disciplinare le variazioni delle proprie circoscrizioni provinciali».

---

### **1.1002/4**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1002, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.171 del 24 luglio 2012. Restano salve le procedure di modifica dei limiti locali territoriali di cui alla legge del 30 dicembre 1989, n. 439, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a ratifica del riordino previsto dal presente articolo. Non si procede al riordino qualora anche solo una dei territori interessati dal riordino di cui al presente provvedimento, abbia espresso una volontà contraria al riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e della legge di conversione del presente decreto-legge.

Fermo restando quanto disposto dal comma 2, restano altresì salve, le procedure di modifica delle circoscrizioni provinciali, laddove già disciplinate da leggi regionali, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., n. 267, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a ratifica del riordino previsto nel presente provvedimento».

---

**1.1002/5**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1002, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Sono comunque fatte salve le province che, pur non possedendo il requisito di cui alla lettera a) della deliberazione del Consiglio dei ministri, hanno una popolazione residente superiore a cinquecentomila abitanti».

---

**1.1002/6**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1002, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Restano escluse dal riordino quelle Province il cui accorpamento determinerebbe nuove Province con popolazioni superiore a 1.000.000 abitanti, ed ulteriori deroghe espressamente previste dalla legge».

---

**1.1002/7**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.1002, al comma 2 dopo le parole: «fatte salve le province il cui territorio è integralmente montano» aggiungere le seguenti: «o abbiano una popolazione uguale o superiore a 600.000 abitanti».*

---



**1.1002/9**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.1002, al comma 2 dopo le parole: «fatte salve le province il cui territorio è integralmente montano» aggiungere le seguenti: «o abbiano una popolazione uguale o superiore a 700.000 abitanti».*

---

**1.1002/11**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.1002, al comma 2 dopo le parole: «fatte salve le province il cui territorio è integralmente montano» aggiungere le parole: «o abbiano una popolazione uguale o superiore a 800.000 abitanti».*

---

**1.1002/13**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.1002, al comma 2 dopo le parole: «fatte salve le province il cui territorio è integralmente montano» aggiungere le parole: «o abbiano una popolazione uguale o superiore a 900.000 abitanti».*

---

**1.1002/16**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.1002, al comma 2 dopo le parole: «inferiore a 25 km» inserire le seguenti: «Il riordino di cui alla presente legge non si applica alle Regioni a Statuto Ordinario che abbiano già emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, leggi regionali in materia di mutamento di circoscrizioni provinciali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del D.Lgs. 267/2000 o dell'articolo 16 della legge 142/1990. Per queste ultime Regioni le province sono quelle già previste nel rispettivo statuto regionale».*

---

**1.1002/18**

ADAMO, BASSOLI, BOSONE, GALPERTI, VIMERCATI

*All'emendamento 1.1002, dopo le parole: «continuità territoriale inferiore a 25 chilometri.» inserire le seguenti: «Il riordino non si applica al-*

tresì alle regioni che complessivamente, quanto a territorio e numero di abitanti, hanno un numero di province corrispondente ai criteri sopraindicati, con l'esclusione delle province interamente montane».

*Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«e) sopprimere le parole: "Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese";

f) sopprimere le parole: "Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova;"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Reggio Calabria» inserire le seguenti: «Provincia di Como, Provincia di Lecco; Provincia di Varese; Provincia di Cremona; Provincia di Lodi; Provincia di Mantova; Provincia di Monza e della Brianza».*

---

### **1.1002/19**

ADAMO, BASSOLI, BOSONE, GALPERTI, VIMERCATI

*All'emendamento 1.1002, dopo le parole: «continuità territoriale inferiore a 25 chilometri.» inserire le seguenti: «Mantiene inoltre la propria autonomia la Provincia di Mantova, in considerazione dell'estensione territoriale e del numero di abitanti della Regione Lombardia, e conformemente alle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali della Regione Lombardia».*

*Conseguentemente, aggiungere infine le seguenti parole:*

«e) Sostituire le parole: "Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova;" con le seguenti: "Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Reggio Calabria» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

### **1.002/20**

BIANCHI

*All'emendamento 1.1002, al capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «Il riordino non si applica alle province isolate a causa*

della specificità del territorio interamente montano o privo di collegamenti ferroviari e autostradali».

---

### **1.1002/21**

DI GIACOMO

*All'emendamento 1.1002, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) sopprimere le parole Campobasso – Isernia in luogo delle Province di Campobasso e Isernia».

---

### **1.1002**

BIANCO, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012, fatte salve le Province il cui territorio è integralmente montano. Il riordino di cui al presente comma non si applica alle Regioni in cui una sola provincia non è in possesso dei requisiti minimi richiesti, né quando tra due province vi è una continuità territoriale inferiore a 25 chilometri».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a):*

a) sopprimere le parole: «Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni»;»;

b) sopprimere le parole: «Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo»;»;

c) sopprimere le parole: «Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento»;»;

d) sopprimere le parole: «Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza».

---

### **1.1003/3**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1003, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemila chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a cinquecento mila abitanti».

---

### **1.1003/1**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1003, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Dal riordino sono escluse le province delle regioni che, in forza del combinato disposto degli articoli 117 e 133 della Costituzione e del comma 4, dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., hanno già emanato norme intese a disciplinare le variazioni delle proprie circoscrizioni provinciali».

---

### **1.1003/2**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1003, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Restano escluse dal riordino le province che oltre a confinare con province della propria regione, confinano con province di almeno due altre regioni e con il territorio di una città metropolitana».

---

### **1.1003/4**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1003, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Restano salve le procedure di modifica dei limiti locali territoriali di cui alla legge del 30 dicembre 1989, n. 439, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a ratifica del riordino previsto dal presente articolo. Non si procede al riordino qualora anche solo una dei territori interessati dal riordino di cui al presente provvedimento, abbia espresso una volontà contraria al riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e della legge di conversione del presente decreto-legge.

Fermo restando quanto disposto dal comma 2, restano altresì salve, le procedure di modifica delle circoscrizioni provinciali, laddove già disciplinate da leggi regionali, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., n. 267, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a ratifica del riordino previsto nel presente provvedimento».

---

### **1.1003/5**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.1003, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Restano escluse dal riordino quelle Province il cui accorpamento determinerebbe nuove Province con popolazioni superiore a 1.000.000 abitanti, ed ulteriori deroghe espressamente previste dalla legge».

---

**1.1003/6**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 1.003, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Sono comunque fatte salve le province che, pur non possedendo il requisito di cui alla lettera a) della deliberazione del Consiglio dei Ministri, hanno una popolazione residente superiore a cinquecento mila abitanti».

---

**1.1003/8**

ADAMO, BASSOLI, BOSONE, GALPERTI, VIMERCATI

*All'emendamento 1.1003, dopo le parole: «requisiti minimi richiesti.»  
Aggiungere le seguenti: «Il riordino non si applica altresì alle regioni che complessivamente, quanto a territorio e numero di abitanti, hanno un numero di province corrispondente ai criteri sopraindicati, con l'esclusione delle province interamente montane».*

*Conseguentemente, aggiungere infine le seguenti parole:*

«e) sopprimere le parole: "Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese";

f) sopprimere le parole: "Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova;"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Reggio Calabria» inserire le seguenti: «Provincia di Como, Provincia di Lecco; Provincia di Varese; Provincia di Cremona; Provincia di Lodi; Provincia di Mantova; Provincia di Monza e della Brianza».*

---

**1.1003/9**

ADAMO, BASSOLI, BOSONE, GALPERTI, VIMERCATI

*All'emendamento 1.1003, dopo le parole: «requisiti minimi richiesti.»  
inserire le seguenti: «Mantiene inoltre la propria autonomia la Provincia di Mantova, in considerazione dell'estensione territoriale e del numero*

di abitanti della Regione Lombardia, e conformemente alle deliberazione del Consiglio delle autonomie locali della Regione Lombardia».

*Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«e) sostituire le parole: "Provincia di Cremona-Lodi-Mantova" in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova;" con le seguenti: "Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Reggio Calabria» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

### **1.1003/10**

BIANCHI

*All'emendamento 1.1003, al capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «Il riordino non si applica alle province isolate a causa della specificità del territorio interamente montano o privo di collegamenti ferroviari e autostradali».*

---

### **1.1003/11**

DI GIACOMO

*All'emendamento 1.1003, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) sopprimere le parole Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e Isernia».

---

### **1.1003**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012, fatte salve le Province il cui territorio è integralmente montano. Il riordino di cui al presente comma non si applica alle

Regioni in cui una sola provincia non è in possesso dei requisiti minimi richiesti,».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a):*

a) sopprimere le parole: «Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni;»;

b) sopprimere le parole: «Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento;»;

c) sopprimere le parole: «Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza».

---

### **1.37**

TOFANI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Sono escluse dal predetto riordino le Province che possiedono i predetti requisiti minimi, nonché le province che pur non possedendo il requisito minimo stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a della predetta deliberazione, possiedono una popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti, determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge del presente decreto».

---

### **1.38**

TOFANI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Le province che possiedono i predetti requisiti minimi sono escluse dal riordino».

---



### **1.36**

BALDASSARRI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
  - b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».
- 

### **1.39**

PISCITELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
  - b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».
- 

### **1.304**

DI GIOVAN PAOLO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
  - b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».
-

#### **1.41**

SACCOMANNO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione».

---

#### **1.43**

BAIO, MANTICA

*Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti» con le seguenti: «si applica almeno un requisito minimo stabilito».*

---

#### **1.44**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012».*

---

#### **1.45**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le deroghe di cui al presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».*

---

**1.50**

DI STEFANO, FAZZONE

*Al comma 2, inserire alla fine:* «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012».

---

**1.51**

ZANETTA

*Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo:* «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le Circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012».

---

**1.52**

DI STEFANO

*Al comma 2, inserire, alla fine, le seguenti parole:* «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012».

---

**1.54**

BOSCETTO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, salvo per le province di regioni a statuto ordinario confinanti con uno Stato estero appartenente all'Unione Europea che abbia stipulato con il Governo italiano

accordi volti alla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana a seguito dell'accordo di Schengen».

---

#### **1.46**

SPADONI URBANI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ad eccezione delle province la cui abolizione comporterebbe la istituzione di una mono provincia in piccole regioni che, sia in termini di densità di popolazione, sia in termini di estensione territoriale, rientrano in parametri fissati».

---

#### **1.47**

BALDASSARRI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

---

#### **1.48**

PISCITELLI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

---

### 1.305

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinantanti con altre regioni».

---

### 1.62

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «All'esito del riordino, non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*e)* alla lettera *a)* sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni;»,

*f)* alla lettera *b)* inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».

---

### 1.55

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono comunque fatte salve le province che pur non possedendo il requisito di cui alla lettera *a)* hanno una popolazione residente superiore a cinquecentomila abitanti».

---

### 1.56

TOFANI, PASTORE, MANTICA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la popolazione di ciascuna provincia soggetta al riordino di cui al comma 2, dovrà confermare il nuovo as-

setto territoriale attraverso un referendum. In caso di esito contrario della consultazione referendaria non si procede al predetto riordino. La consultazione referendaria sarà considerata valida solo se alla stessa parteciperà il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto. Agli oneri relativi alla predetta consultazione valutati, per l'anno 2013, in novanta milioni di euro si provvede mediante riduzione, fino alla concorrenza dell'onere, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

### **1.57**

TOFANI, MANTICA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i consigli comunali di ciascuna provincia oggetto del riordino di cui al comma 2, dovranno esprimere il proprio parere, in ossequio all'articolo 133 della Costituzione, in ordine al predetto riordino. Nel caso in cui i due terzi dei consigli comunali di ciascuna provincia soggetta al riordino esprimano parere contrario al riordino, lo stesso non avrà luogo».

---

### **1.59**

D'ALÌ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riferimento al precedente comma si specifica che in caso di Province prospicienti al mare il requisito della dimensione territoriale si calcola comprendendo la estensione delle zone lagunari, delle aree umide e dei tratti di mare di base adiacenti all'area costiera "S.I.C." e "Z.P.S." come cartografate nella "Rete Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente, nonché la superficie delle aree marine protette limitrofe al territorio emerso».

---

### **1.60**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il riordino di cui al comma 1, lettera a) non include le province con popolazione superiore a 200.000 abitanti e territorio superiore a 2.000 Km quadrati, inserite nelle regioni con due sole province».

---

### **1.61**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Non possono essere inclusi nel territorio delle Città metropolitane territori corrispondenti ad intere province diverse da quella trasformata».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

---

### **1.63**

AMORUSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'esito del processo di riordino le Province non potranno avere una dimensione territoriale superiore a 7000 (settemila) km quadrati».*

---

### **1.64**

AMORUSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Le Province che, a seguito del riordino di cui ai punti precedenti, superano i limiti massimi previsti, se in possesso di almeno un requisito, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, non possono essere accorpate».*

---

**1.65**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve, altresì, le Province confinanti con almeno due Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle Province di cui all'articolo 18 comma 1"».

---

**1.306**

AMORUSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In caso di istituzione della Provincia di Barletta-Anbria-Foggia, in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia, il Comune di Bisceglie entra a far parte della città metropolitana di Bari, a seguito del *referendum* popolare svolto in data 9 dicembre 2012 e recepito con delibera consiliare n. 140 del 10 dicembre 2012».

---

**1.66**

AMORUSO

*Nella rubrica, sopprimere la parola: «minimi».*

---



**Art. 2.**

**2.1**

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

TOFANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Riordino delle Province nelle regioni a statuto ordinario).  
– 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli, Provincia di Novara-Verbanco-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbanco-Cusio-Ossola, Provincia di Como-Lecco in luogo delle Province di Como e di Lecco, Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova, Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona, Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa, Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena, Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata, Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo, Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo, Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia, Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Varese, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Padova, Provincia di Treviso, Provincia di La Spezia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Lecce, Provincia di Foggia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Taranto, Provincia di Brindisi, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto».

---

## 2.4

TOFANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *(Riordino delle province nelle Regioni a statuto ordinario).*  
– 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brin-

disi e di Taranto; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Lecce, Provincia di Foggia, provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto».

---

## 2.5

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate.

2. Nel caso in cui il riordino di cui al comma precedente preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il processo di riordino delle Province di cui al comma 1, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

5. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dieci membri nelle altre province.";

b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"b) non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.";

c) al comma 1 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

---

## 2.6

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario).

– 1. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate.

2. Gli organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario interessate dal riordino di cui al comma precedente, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso.

3. Nel caso in cui il riordino di cui al comma 1 preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario.

4. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è soppresso».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

## 2.7

### SACCOMANNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 30 aprile 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Vercelli, Provincia di Novara, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Como, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di Treviso, Provincia di Imperia, Provincia di Savona, Provincia di La Spezia, Provincia di Modena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Ferrara, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Arezzo, Provincia di Grosseto, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa-Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Provincia di Siena, Provincia di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Macerata, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di L'Aquila, Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, Provincia di Campobasso, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Provincia di Catanzaro, Provincia di Cosenza;

b) la Provincia di Biella è accorpata con la Provincia di Vercelli; la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola è accorpata con la Provincia di Novara; la Provincia di Lecco è accorpata con la Provincia di Como; la Provincia di Lodi è accorpata con la Provincia di Cremona; la Provincia di Monza e della Brianza è accorpata con la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Rimini è accorpata con la Provincia di Forlì-Cesena; la Provincia di Prato è accorpata con la Città metropolitana di Firenze; la Provincia di Fermo è accorpata con la Provincia Ascoli Piceno; la Provincia di Isernia è accorpata con la Provincia Campobasso; la Provincia di Barletta-Andria-Trani è accorpata con la Città metropolitana di Bari, le Province di Crotone e Vibo Valentia sono accorpate con la Provincia di Catanzaro».

---

## 2.8

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni espresse dai Consigli delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione».

---

## 2.9

FAZZONE, DI STEFANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135, si applicano i seguenti requisiti minimi:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemila chilometri quadrati;
  - b) popolazione residente non inferiore a cinquecentomila abitanti».
- 

## 2.10

CALDEROLI, DIVINA

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Individuazione delle Province nelle Regioni a statuto ordinario)»;
- b) *sostituire l'alea del comma 1 con il seguente:*

«1. Ferme restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali e in applicazione dei criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dalla scadenza naturale del mandato degli organi provinciali, le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:».

---

## 2.11

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:*

«Ferme restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali in applicazione dei criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a de-

correre dallo gennaio 2014, le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:».

---

### **2.300**

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:*

«Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancite in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

---

### **2.13**

BALDASSARRI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:» *con le seguenti:* «Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

---

### **2.14**

PISCITELLI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:» *con le seguenti:* «Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-

legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

---

## **2.15**

BOSCETTO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti» *con le seguenti:* «Le elezioni di cui all'articolo 7, comma 3, si terranno nelle seguenti province:».

---

## **2.16**

AMORUSO

*Al comma 1, dopo le parole:* «In attuazione dell'articolo», *inserire le seguenti:* « 1 del presente decreto-legge e dell'articolo».

---

## **2.147**

PISTORIO

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto-legge n. 95 del 2012,», *inserire le seguenti:* «rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è prevalentemente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori,».

---

## **2.17**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---



## **2.1000 e 2.1001/1**

PASTORE

*All'emendamento 2.1000-2.1001, sostituire le parole: «1° luglio 2014» con le seguenti: «le date indicate nel comma 1-bis» e aggiungere alla fine: «dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*"1-bis. Il riordino decorre dal 1 o luglio 2014 per le province delle quali a tale date siano cessati tutti gli organi di governo, dal 10 luglio 2015 per quelle delle quali i suddetti organi siano cessati sino a tale data e dal 10 luglio 2016 per le province delle quali a tale data risultino cessati i medesimi organi di governo"».*

---

## **2.1000 e 2.1001/2**

CALDEROLI, DIVINA

*All'emendamento 2.1000-2.1001, dopo le parole: «1° luglio 2014» aggiungere le seguenti: «, ferme restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali in applicazione dei criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

## **2.1000**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «1° luglio 2014».*

---

## **2.1001**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «1° luglio 2014».*

---

**2.18**

ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».*

---

**2.19**

ZANETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».*

---

**2.301**

SAIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».*

---

**2.302**

PISTORIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».*

---

**2.20**

POLI BORTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «a decorrere dalla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis».*

---

**2.21**

TOFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «dalla scadenza naturale del mandato degli organi di governo».*

---

**2.22**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2015».*

---

**2.23**

DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».*

---

**2.24**

BEVILACQUA, BIANCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», con le seguenti: «30 aprile 2016».*

---

**2.25**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2014», con le parole: «30 aprile 2014».*

---

**2.26**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», con le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2014».*

---

**2.28**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014», con le parole: «dalla scadenza naturale del mandato delle province, eccettuate i casi delle Province già commissionate per le quali decorre la data del 1° gennaio 2014».*

---

**2.29**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2016».*

---

**2.30**

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Provincia di Biella-Vercelli, con capoluogo Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbanco-Cusio-Ossola, con capoluogo Novara, in luogo delle province di Novara e di Verbanco-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti, con capoluogo Alessandria, in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese, con capoluogo Varese, in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova, con capoluogo Mantova, in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso, con capoluogo Padova, in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona, con capoluogo Verona, in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona, con capoluogo Savona, in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza, con capoluogo Parma, in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia, con capoluogo Modena, in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna, con capoluogo Ravenna, in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, con capoluogo Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena, con capoluogo Siena, in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni, con capoluogo Perugia, in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata, con capoluogo Ascoli Piceno, in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo, con capoluogo Viterbo, in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina, con capoluogo Frosinone, in luogo delle Province di

Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo, con capoluogo L'Aquila, in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara, con capoluogo Pescara, in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia, con capoluogo Campobasso, in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento, con capoluogo Avellino, in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto, con capoluogo Taranto, in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia, con capoluogo Foggia, in luogo delle Province di Barletta- Andria- Trani e di Foggia; Provincia di Lucania, con capoluogo Potenza, in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone – Vibo Valentia, con capoluogo Catanzaro, in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;».

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 3;*

*all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) il comma 4-bis è soppresso;»

---

## **2.31**

MONTANI, CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola», *con le seguenti:* «Provincia di Biella – Vercelli – Novara, in luogo delle province di Biella, di Vercelli e di Novara»

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola:* «Sondrio», *inserire le seguenti:* «Provincia di Verbano-Cusio-Ossola».

---

## **2.97**

ZANETTA

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* «provincia di Novara – Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola».

*Conseguentemente, alla lettera b), in fine, aggiungere le seguenti:* «provincia del Verbano-Cusio-Ossola, provincia di Novara».

---

## 2.1004/1

RIZZI

*All'emendamento 2.1004, sostituire le parole: «Provincia di Como-Varese in luogo delle province di Como e di Varese» con le seguenti parole: «È istituita, nell'ambito della Regione Lombardia, la Provincia dell'Insubria, con capoluogo Varese, attuale capoluogo della Provincia con maggior numero di Abitanti. La provincia dell'Insubria è costituita dalle seguenti Province:*

- Provincia di Varese;
- Provincia di Como;
- Provincia di Lecco;
- Provincia di Monza e della Brianza;
- Provincia di Sondrio;

I seguenti Comuni della Provincia di Milano, residuati dalla costituzione della Città Metropolitana di Milano:

1. Abbiategrasso,
2. Albairate,
3. Arconate,
4. Arese,
5. Arluno,
6. Baranzate,
7. Bareggio,
8. Besate,
9. Boffalora Sopra Ticino,
10. Bollate,
11. Bubbiano,
12. Buscate,
13. Busto Garolfo,
14. Calvignasco,
15. Canegrate,
16. Casorezzo,
17. Cassinetta di Lugagnano,
18. Castano Primo
19. Cerro Maggiore,
20. Cesano Boscone,
21. Cesate,
22. Corbetta,
23. Cornaredo,
24. Cuggiono,
25. Cusago,
26. Dairago,
27. Gaggiano,
28. Garbagnate Milanese,
29. Gudo Visconti,
30. Inveruno,
31. Lainate,

32. Legnano,
33. Magenta,
34. Magnago,
35. Marcallo con Casone,
36. Mesero,
37. Morimondo,
38. Nerviano,
39. Nosate,
40. Ozzero 41.Ossona,
42. Parabiago,
43. Pero,
44. Pogliano Milanese,
45. Pregnano Milanese,
46. Rescaldina,
47. Rho,
48. Rebecchetto con Induno,
49. Rebecco sul Naviglio,
50. Rosate,
51. San Giorgio su Legnano,
52. San Vittore Olona,
53. Santo Stefano Ticino,
54. Sedriano,
55. Settimo Milanese,
56. Trezzano sul Naviglio,
57. Turbigo,
58. Vanzago,
59. Vanzaghello,
60. Vermezzo,
61. Villa Cortese,
62. Zelo Surrigone.

Si prevede fin d'ora la possibilità di aggregazione della Provincia di Verbania-Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e del Canton Ticino dalla Confederazione Elvetica, previa richiesta ed espletamento delle relative procedure specifiche, referendarie o tramite determinazione diretta dei relativi Consigli Provinciali, Regionali, Cantionali e Confederali.

Le Province ed i Comuni che costituiranno la Provincia dell'Insubria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio, da effettuare con apposite deliberazioni della Giunta ed in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova Provincia, ai fini delle conseguenti determinazioni.

Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dal Presidente della Provincia di Varese, futuro capoluogo, in quanto rappresentante della Provincia con il maggior numero di Abitanti, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova Provincia fino all'inse-diamento degli organi elettivi.

Le elezioni per il Presidente della Provincia e per il Consiglio Provinciale dell'Insubria avranno luogo in concomitanza con il primo turno elettorale utile, politico od amministrativo, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2013. ", conseguentemente alla lettera *b*), la dizione 'Provincia di Sondrio' è soppressa ed all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), la dizione 'comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza' è soppressa"».

---

## **2.1004/2**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1004, aggiungere, in fine, le seguenti: ed inoltre sopprimere le parole: «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso».*

*Conseguentemente al, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Belluno» inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

## **2.1004**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-varese in luogo delle province di Como, di Lecco e di Varese», con le seguenti: «Provincia di Como-Varese in luogo delle province di Como e di Varese» e aggiungere le parole: «Provincia di Lecco-Monza in luogo delle Province di Lecco e di Monza; Provincia di Prato-Pistoia in luogo delle Province di Prato e di Pistoia».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, primo comma, lettera a), sopprimere il periodo: «La città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e delle Brianza; la città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia».*

---

## **2.84**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, e di Varese;» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Varese-Monza-Brianza in*



luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese, e di Monza e della Brianza».

*Conseguentemente, all'articolo 5, secondo periodo, dopo la parola: «Milano», sopprimere le parole: «comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».*

---

## **2.85**

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Monza e della Brianza-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Monza e della Brianza e di Varese».*

---

## **2.86**

MAZZUCONI, ADAMO, VIMERCATI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle province di Como, di Lecco e di Varese» con le seguenti: «Provincia di Como-Lecco-Monza e della Brianza-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Monza e della Brianza e di Varese».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 5, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «la città metropolitana di Milano» fino a: «Provincia di Monza e della Brianza»;*

*all'articolo 7 comma 4 sopprimere le parole: «e di Monza e della Brianza».*

---

## **2.72**

BOSCETTO

*Al comma 1:*

*alla lettera a), sostituire le parole: «provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «provincia di Cremona-Lodi in luogo delle province di Cremona e di Lodi»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «provincia di Brescia», inserire le seguenti: «provincia di Mantova».*

---

**2.75**

SARO

*Al comma 1, lettera a), del decreto-legge, sostituire le parole: «provincia Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «provincia di Cremona-Lodi, in luogo delle province di Cremona e Lodi; provincia di Mantova;».*

---

**2.87**

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA, MANTOVANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Sondrio», inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

**2.88**

BOSONE, BASSOLI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Brescia» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

**2.303**

GALPERTI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia Cremona-lodi-Mantova» in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con*

*le parole: «Provincia di Cremona-Lodi In luogo delle Province di Cremona e di Lodi»,*

*Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «Provincia di Brescia» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

## **2.90**

STRADIOTTO, GIARETTA, CASSON, TREU

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso»;».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: «Provincia di Pistoia» inserire le seguenti: «; la Città metropolitana di Venezia comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Padova e alla Provincia di Treviso».*

---

## **2.89**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle province di Padova e di Treviso».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Vicenza», inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

## **2.91**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Rovigo-Verona» in luogo delle province di Rovigo e di Verona.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Vicenza», inserire le seguenti: «Provincia di Rovigo, Provincia di Verona».*

---

**2.92**

NEROZZI, STRADIOTTO, CASSON

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e Verona»;*

*b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Provincia di Rovigo; Provincia di Verona».*

---

**2.71**

BOSCETTO

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona»; alla lettera b), dopo le parole: «provincia di La Spezia», aggiungere le seguenti: «Provincia di Imperia, Provincia di Savona.».*

---

**2.1002/2**

GALPERTI, ADAMO

*All'emendamento 2.1002, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova" con le seguenti: "Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi. Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Provincia di Brescia" inserire le seguenti: "Provincia di Mantova"».*

---

**2.1002/4**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1002, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed inoltre sopprimere le parole: "Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso"».*

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Belluno» inserire le seguenti: «IProvincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

## **2.1002/5**

MURA

*All'emendamento 2.1002, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova" con le seguenti: "Provincia di Cremona-Mantova, in luogo delle Province di Cremona e Mantova, Provincia di Lodi-Pavia, in luogo delle Province di Lodi e Pavia"».*

---

## **2.1002/6**

BIANCHI, BEVILACQUA

*All'emendamento 2.1002, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sopprimere le seguenti parole: "provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia".»; conseguentemente, alla lettera b), aggiungere le seguenti parole: «provincia di Crotone, provincia di Catanzaro e provincia di Vibo Valentia».*

---

## **2.1002**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti: «Provincia di Pisa-Livorno in luogo delle Province di Pisa e Livorno; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e Massa Carrara».*

---

## **2.1003/2**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1003, aggiungere, in fine, le seguenti: ed inoltre sopprimere le parole: «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso».*

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Belluno» inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

## **2.1003/4**

GALPERTI, ADAMO

*All'emendamento 2.1003, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire le parole: «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona di Lodi».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Brescia» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

## **2.1003/5**

BIANCHI, BEVILACQUA

*All'emendamento 2.1003, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sopprimere le seguenti parole: "provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia".»; conseguentemente, alla lettera b), aggiungere le seguenti parole: «provincia di Crotone, provincia di Catanzaro e provincia di Vibo Valentia».*

---

## **2.1003**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa Carrara e di Pisa» con le seguenti: «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara».*

---

**2.94**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti: «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;».*

---

**2.95**

SBARBATI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa;» con le seguenti: «Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa;».*

---

**2.96**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca e di Pisa; Provincia di La Spezia-Massa Carrara in luogo delle Province di La Spezia e di Massa Carrara;».*

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «Provincia di La Spezia».*

---

**2.99**

PARDI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti: «provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle province di Lucca e di Massa-Carrara; provincia di Livorno-Pisa in luogo delle province di Livorno e di Pisa».*

---

**2.100**

MARCUCCI, Marco FILIPPI, Vincenzo DE LUCA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Provincia di Livorno – Lucca – Massa Carrara – Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *con le parole:* «provincia di Lucca Massa – Carrara in luogo delle province di Lucca e Massa-Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle province di Livorno e di Pisa».

---

**2.112**

DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *con le seguenti:* «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;».

---

**2.82**

MATTEOLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», *con le seguenti:* «Provincia di Lucca-Massa-Carrara in luogo delle Province di Lucca e Massa-Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa».

---

**2.98**

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* «provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», *aggiungere le seguenti:* «provincia di Pistoia-Prato in luogo delle province di Pistoia e di Prato».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole da:* «la città metropolitana di Firenze» *fino alla fine del periodo.*

---



## 2.83

MATTEOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» aggiungere le seguenti: «Provincia di Pistoia-Prato in luogo delle Province di Pistoia e di Prato».*

---

## 2.76

AMORUSO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni; provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; provincia di Lucania in luogo delle province di Matera e di Potenza;».*

*Conseguentemente al comma 1, lettera b) aggiungere le parole: «provincia di Perugia, provincia di Terni, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Foggia, provincia di Matera, provincia di Potenza».*

---

## 2.77

AMORUSO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni».*

---

## 2.101

SPADONI URBANI

*Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni;*

*b) alla lettera a) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni»;*

---

## 2.102

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni»;»,*

*b) alla lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

*«0a) Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale"».*

---

## 2.103

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*c) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni»;»,*

*d) alla lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».*

---

## 2.105

PISCITELLI

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» con le seguenti: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo»;»,*

*b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «provincia di Pesaro-Urbino;» aggiungere le seguenti: «provincia di Macerata;».*

---

**2.304**

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» con le seguenti: «Provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo;»*

*Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «Provincia di Pesaro-Urbino;» aggiungere le seguenti: «Provincia di Macerata;»*

---

**2.106**

BALDASSARRI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Ascoli Piceno-FermoMacerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» con le seguenti: «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;».*

---

**2.305**

MARINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di RietiN Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo»*

*b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Provincia di Rieti; Pmvincia di Viterbo».*

---

**2.50**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Frosinone-Latina» con le seguenti: «Provincia di Latina».*

---

## 2.51

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Frosinone-Latina» con le seguenti «Provincia di Latina-Frosinone».*

---

## 2.111

DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle».*

---

## 2.74

TANCREDI, PASTORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle province di L'Aquila e di Teramo, provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e di Pescara» con le seguenti: «provincia Appennino-Adriatica in luogo delle province di Chieti-Pescara e Teramo».*

*Conseguentemente alla lettera b) aggiungere: «provincia di L'Aquila».*

---

## 2.104

LEGNINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e Pescara» nonché le parole: «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle province di L'Aquila e di Teramo»;*

*b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provincia di Pescara-Teramo in luogo delle province di Pescara e di Teramo»;*

*c) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provincia di L'Aquila; provincia di Chieti».*

---

**2.110**

DI STEFANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle».*

---

**2.109**

DI STEFANO

*Al comma 1, del sostituire le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e di Pescara» con le seguenti: «provincia di Pescara-Teramo in luogo delle province di Pescara e di Teramo».*

---

**2.108 (testo 2)**

TOMASELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e Taranto» con le parole: «Provincia del Salento in luogo delle Province di Brindisi e Lecce»;*

*b) alla lettera b), sostituire la parola: «Lecce» con la seguente: «Taranto».*

*Conseguentemente, la tabella allegata al decreto è sostituita dalla seguente:*

TABELLA  
(Art. 2, comma 2)

*Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Salento
Erchie	Brindisi	Salento
Mesagne	Brindisi	Salento
San Donaci	Brindisi	Salento
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Salento
San Pietro Vernotico	Brindisi	Salento
Torchiarolo	Brindisi	Salento
Torre Santa Susanna	Brindisi	Salento
Brindisi	Brindisi	Salento
Latiano	Brindisi	Salento
Oria	Brindisi	Salento
Francavilla Fontana	Brindisi	Salento
Ceglie Messapica	Brindisi	Salento
San Michele Salentino	Brindisi	Salento
San Vito Dei Normanni	Brindisi	Salento
Carovigno	Brindisi	Salento
Ostuni	Brindisi	Salento
Villa Castelli	Brindisi	Taranto
Avetrana	Taranto	Salento

---

## 2.148

PISTOIRO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento».*

---

**2.306**

CAFORIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e Taranto» con le parole: «Provincia del Salento in luogo delle Province di Brindisi e Lecce»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Lecce» con la seguente: «Taranto».*

*Conseguentemente, sostituire la tabella allegata al decreto con la seguente:*

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

*Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Salento
Erchie	Brindisi	Salento
Mesagne	Brindisi	Salento
San Donaci	Brindisi	Salento
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Salento
San Pietro Vernotico	Brindisi	Salento
Torchiarolo	Brindisi	Salento
Torre Santa Susanna	Brindisi	Salento
Brindisi	Brindisi	Salento
Latiano	Brindisi	Salento
Oria	Brindisi	Salento
Francavilla Fontana	Brindisi	Salento
Ceglie Messapica	Brindisi	Salento
San Michele Salentino	Brindisi	Salento
San Vito Dei Normanni	Brindisi	Salento
Carovigno	Brindisi	Salento
Ostuni	Brindisi	Salento
Villa Castelli	Brindisi	Taranto
Avetrana	Taranto	Salento

**2.78**

AMORUSO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: « provincia di Barletta-AndriaTrani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia».*

---

**2.81**

MORRA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia» con le seguenti: «provincia di Foggia-Barletta-Andria-Trani in luogo delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani».*

---

**2.93**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia» con le seguenti: «Provincia Federiciana in luogo della Provincia di Barletta-Andria-Trani».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Lecce,» inserire le seguenti: «Provincia di Foggia,».*

---

**2.79**

AMORUSO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: « provincia di Lucania in luogo delle province di Matera e di Potenza».*

---

**2.70**

BEVILACQUA, BIANCHI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle».*

---



## **2.73**

BIANCHI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia» con le seguenti: «provincia di Reggio Calabria-Catanzaro-Vibo Valentia in luogo delle province di Reggio Calabria, di Catanzaro e di Vibo Valentia»; aggiungere la seguente: «provincia di Crotone».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere il seguente periodo: «La provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».*

---

## **2.1005/1**

GALPERTI, ADAMO

*All'emendamento 2.1005, dopo le parole: «Provincia di Brescia» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

## **2.1005/2**

ADERENTI

*All'emendamento 2.1005, dopo la parola: «Sondrio», inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

## **2.1005/3**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1005, dopo le parole: «Provincia di Belluno» inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

**2.1005/5**

CALDEROLI, DIVINA

*All'emendamento 2.1005, dopo la parola: «Vicenza,» inserire le seguenti: «Provincia di Rovigo, Provincia di Verona».*

---

**2.1005/6**

CALDEROLI, DIVINA

*All'emendamento 2.1005, dopo la parola: «Vicenza,» inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

**2.1005/7**

CALDEROLI, DIVINA

*All'emendamento 2.1005, dopo le parole: «Provincia di La Spezia» inserire le seguenti: «Provincia di Parma, Provincia di Piacenza».*

---

**2.1005**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria».

---

**2.1006/1**

GALPERTI, ADAMO

*All'emendamento 2.1006, dopo le parole: «Provincia di Brescia» inserire le seguenti: «Provincia di Mantova».*

---

### **2.1006/3**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1006, dopo le parole: «Provincia di Belluno», inserire le seguenti: «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».*

---

### **2.1006**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria».

---

### **2.115**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Sondrio», inserire la seguente: «Provincia di Monza-Brianza».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, secondo periodo, dopo la parola: «Milano», sopprimere le seguenti: «comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».*

---

### **2.114**

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Salerno» aggiungere le seguenti: «Provincia di Bari».*

---

**2.117**

DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Pesaro-Urbino» inserire le seguenti: «Provincia di Isernia».*

---

**2.118**

BALDASSARRI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Pesaro-Urbino;» aggiungere le seguenti: «Provincia di Macerata;».*

---

**2.119**

SARO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Provincia di Brescia» aggiungere la seguente: «Provincia di Mantova».*

---

**2.80**

AMORUSO

*Al comma 1, lettera b) aggiungere le parole: «provincia di Perugia, provincia di Terni, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Foggia, provincia di Matera, provincia di Potenza».*

---

**2.116**

MANTICA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «Provincia di Monza-Brianza».*

*In conseguenza all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «La città metropolitana di Milano» a: «alla Provincia di Monza e della Brianza».*

---

**2.149**

PISTORIO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le parole: «Provincia di Avellino, Provincia di Benevento».*

---

**2.121**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le Province che, in data antecedente al 1° ottobre 2012, abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, di aggregarsi ad un'altra Regione e che siano in attesa dell'indicazione, da parte del Presidente della Repubblica, della data del referendum, sono escluse dal riordino di cui al comma 1, lettera a)».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Provincia di Parma e Piacenza» e alla lettera b), dopo le parole: «Provincia di La Spezia» aggiungere le seguenti: «Provincia di Parma, Provincia di Piacenza».*

---

**2.122**

VIESPOLI, CENTARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il riordino delle Province di cui al comma 1 non si applica nelle Regioni a statuto ordinario quando sia una sola provincia a non avere i requisiti richiesti».

---

**2.123**

MAZZUCONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, rivedendo altresì l'elenco dei comuni che appartengono all'una o all'altra provincia, tenendo conto del parere degli stessi espresso con specifica deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «Dalla data» con le seguenti: «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-bis, dalla data».*

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».*

---

## **2.124**

MAZZUCONI, ADAMO, VIMERCATI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, sentito il parere del consiglio per le autonomie locali».

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Dalla data» con le seguenti: «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-bis, dalla data».*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».*

---

## **2.125**

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In esito al riordino, il capoluogo e la denominazione delle province di cui al comma 1, lettera a), sono definite con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni interessati dallo stesso riordino, sentita la regione».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere l'articolo 3;

b) all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«a) il comma 4-bis è soppresso;».

---

## **2.126**

FAZZONE, DI STEFANO

*Sopprimere il comma 2.*

---

## **2.127**

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di cui al comma 1» con le seguenti: «Alla data del 1° ottobre 2013».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2013 e sentite le regioni interessate, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, un decreto legislativo di modifica delle circoscrizioni delle province o delle città metropolitane per i comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 31 marzo 2013 mediante deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza dei propri componenti e nel rispetto del principio di continuità territoriale.

2-ter. Nel caso di modifica delle circoscrizioni delle città metropolitane la composizione della Conferenza metropolitana di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è rideterminata sulla base dei comuni che ne faranno parte in seguito al decreto legislativo di cui al comma precedente».

---

## **2.1007/1**

FIRRARELLO

*All'emendamento 2.1007, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino a: «provvedimento legislativo».*

---

**2.1007/3**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1007, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino a: «provvedimento legislativo».*

---

**2.1007/4**

BENEDETTI VALENTINI

*All'emendamento 2.1007, sostituire le parole: «si determina», con le seguenti: «può essere determinato».*

---

**2.1007/5**

BENEDETTI VALENTINI

*All'emendamento 2.1007, sostituire le parole: «mutamento della circoscrizione delle Province o delle Città metropolitane», con le seguenti: «mutamento della circoscrizione delle Città metropolitane».*

*Conseguentemente, nell'ultimo periodo sopprimere le parole: «Nel caso di modifica delle circoscrizioni delle Città metropolitane,».*

---

**2.1007/7**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1007, dopo le parole «30 aprile 2013» sostituire le parole: «mediante deliberazione del Consiglio, approvata a maggioranza dei propri componenti e nel rispetto del principio di continuità territoriale», con le parole: «mediante deliberazione di Consiglio comunale, approvata a maggioranza qualificata dei propri componenti e nel rispetto del principio di continuità territoriale, previo esperimento di idonee forme di consultazione referendarie».*

---



**2.1007**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di cui al comma 1» con le seguenti: «Alla data del 1° luglio 2013».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro la data di cui al comma 2, si determina altresì il mutamento della circoscrizione delle Province o delle Città metropolitane per i Comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 30 aprile 2013, mediante deliberazione del Consiglio comunale, approvata a maggioranza dei propri componenti e nel rispetto del principio di continuità territoriale. Il mutamento di cui al primo periodo è disposto, sentita la Regione interessata, con provvedimento legislativo di iniziativa governativa. Nel caso di modifica delle circoscrizioni delle città metropolitane, la composizione della Conferenza metropolitana di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012 è rideterminata sulla base dei comuni che ne faranno parte in attuazione del medesimo provvedimento legislativo».

---

**2.1008**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di cui al comma 1» con le seguenti: «Alla data del 1° luglio 2013».*

---

**2.128**

DIVINA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:*

TABELLA

*(Art. 2, comma 2)*

*Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Lamon	Belluno	Trento

**2.129**

DIVINA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:*

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

*Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Pedemonte	Vicenza	Trento

**2.130**

DIVINA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:*

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

*Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Asiago	Vicenza	Trento
Conco	Vicenza	Trento
Enego	Vicenza	Trento
Foza	Vicenza	Trento
Gallio	Vicenza	Trento
Lusiana	Vicenza	Trento
Roana	Vicenza	Trento
Rotzo	Vicenza	Trento

**2.131**

DIVINA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:*

TABELLA  
(Art. 2, comma 2)

*Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Lamon	Belluno	Trento
Pedemonte	Vicenza	Trento
Asiago	Vicenza	Trento
Conco	Vicenza	Trento
Enego	Vicenza	Trento
Foza	Vicenza	Trento
Gallio	Vicenza	Trento
Lusiana	Vicenza	Trento
Roana	Vicenza	Trento
Rotzo	Vicenza	Trento

**2.1009**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 2, alla tabella ivi richiamata, sostituire le parole: «Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013» con le seguenti: «Provincia di appartenenza sino al 30/6/2013» e sostituire le parole: «Città metropolitana o Provincia di appartenenza dall'1/1/2014» con le seguenti: «Provincia di appartenenza dall'1/7/2013».*

---

**2.1010**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 2, alla tabella ivi richiamata, sostituire le parole: «Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013» con le seguenti: «Provincia di appartenenza sino al 30/6/2013» e sostituire le parole: «Città metropolitana o Provincia di appartenenza dall'1/1/2014» con le seguenti: «Provincia di appartenenza dall'1/7/2013».*

---

**2.132**

CAFORIO

*Al comma 2, nella tabella allegata, dopo la riga contenente il Comune di Erchie, inserire la seguente:*

Latiano	Brindisi	Lecce
---------	----------	-------

---

**2.133**

BEVILACQUA, BIANCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), è preceduta da un *referendum* consultivo-confermativo, indetto da ciascuna Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al quale partecipano le persone residenti nei comuni delle Province interessate dalla fusione».

---

**2.134**

GIARETTA, STRADIOTTO, CASSON, TREU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro il 1° settembre 2013 con atto legislativo di iniziativa governativa, sentita la Regione interessata, si determina il mutamento della circoscrizione provinciale e della città metropolitana per i comuni che,

ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2013, mediante deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti e nel rispetto del principio della continuità territoriale».

---

## **2.136**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I Comuni che intendono mutare la circoscrizione provinciale di appartenenza adottano le relative deliberazioni entro il termine del 30 giugno 2014; entro i due mesi successivi il Governo adotta un'iniziativa legislativa per il mutamento di circoscrizione con effetto dal termine di cui al comma 1.

2-ter. Ai mutamenti di circoscrizione deliberati a norma del comma 2-bis si applica l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad eccezione di quanto disposto dal comma 3, lettera d), purché sia garantita la continuità territoriale del Comune richiedente».

---

## **2.137**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1, lettera a), hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

## **2.138**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

**2.139**

ALBERTI CASELLATI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

**2.140**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

**2.141**

DI STEFANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

**2.142**

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, PASTORE, MICHELONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono escluse dal riordino le Province la cui soppressione comporterebbe la presenza di una sola Provincia nella Regione, allorché la Provincia da sopprimere possieda almeno uno dei due requisiti fissati con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, recante Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 luglio 2012».



*Conseguentemente modificare l'articolo 2, comma 1, lettera a).*

---

## **2.143**

ALBERTI CASELLATI, SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è possibile per i comuni che ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ne facciano richiesta mediante deliberazione di consiglio comunale approvata con la maggioranza qualificata dei componenti e nel rispetto della continuità territoriale.

2-ter. L'iniziativa di adesione alla Città Metropolitana da parte di territori di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero di almeno il 50 per cento dei Comuni della provincia medesima, che rappresentano almeno il 70 per cento della popolazione, mediante deliberazioni di consiglio comunale approvate con la maggioranza qualificata dei componenti.

2-quater. L'iniziativa di cui al precedente comma 2-ter può essere assunta solo dopo che sia stato approvato lo statuto definitivo della Città Metropolitana ed entro i 90 giorni successivi a detta approvazione.

2-quinquies. Il mutamento, di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, è disposto, sentita la popolazione interessata con apposito *referendum* e sentita la Regione, con atto legislativo di iniziativa governativa».

---

## **2.307**

SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è possibile per i comuni che ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ne facciano richiesta mediante deliberazione di consiglio comunale approvata con la maggioranza qualificata dei componenti e nel rispetto della continuità territoriale.

2-ter. L'iniziativa di adesione alla Città Metropolitana da parte di territori di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero di almeno il 50 per cento dei Comuni della provincia medesima, che rappresentano almeno il 70 per cento della popolazione, mediante deliberazioni di consiglio comunale approvate con la maggioranza qualificata dei componenti.

2-quater. L'iniziativa di cui al precedente comma 2-ter può essere assunta solo dopo che sia stato approvato lo statuto definitivo della Città Metropolitana ed entro i 90 giorni successivi a detta approvazione.

*2-quinquies*. Il mutamento, di cui ai precedenti commi *2-bis* e *2-ter*, è disposto, sentita la popolazione interessata con apposito *referendum* e sentita la Regione, con atto legislativo di iniziativa governativa».

---

#### **2.144**

ALBERTI CASELLATI, SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Sino alla data del 1° gennaio 2014 i comuni capoluogo delle province oggetto di riordino, di cui alla tabella allegata e facente parte integrante della legge, potranno aderire ad altre province, ai sensi e con le modalità dell'articolo 133, primo comma, Cost., indicando un apposito *referendum* tra tutti i cittadini del comune capoluogo.

Il *referendum* è valido in presenza del 40 per cento dei voti favorevoli degli aventi diritto.

Se l'esito del *referendum* è negativo, la delibera comunale di mutamento della circoscrizione provinciale rimane priva di effetto».

---

#### **2.308**

SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Sino alla data del 1° gennaio 2014 i comuni capoluogo delle province oggetto di riordino, di cui alla tabella allegata e facente parte integrante della legge, potranno aderire ad altre province, ai sensi e con le modalità dell'articolo 133, primo comma, Cost., indicando un apposito *referendum* tra tutti i cittadini del comune capoluogo. Il *referendum* è valido in presenza del 40 per cento dei voti favorevoli degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è negativo, la delibera comunale di mutamento della circoscrizione provinciale rimane priva di effetto».

---

#### **2.145**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«Comma *2-bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.

Comma 2-ter. Alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011».

---

## 2.146

TOFANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Non si procede al riordino di cui al comma 2 qualora dall'acorpamento tra due o più province derivi una provincia con popolazione residente ricavata secondo i criteri indicati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012, complessivamente pari o superiore ad un milione di abitanti».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara – Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como – Lecco in luogo delle Province di Como e di Lecco; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Ferrara-Ravenna in luogo delle Province di Ferrara e Ravenna, Province di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brin-

disi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone – Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Treviso, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria».

---

## **2.309**

PISTORIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province. L'individuazione del capoluogo sarà disciplinato autonomamente dalle singole Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed entro e non oltre il 30 novembre 2013 nel rispetto dell'autonomia statutaria e in ottemperanza dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione».

---

## **2.310**

SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

**2.0.1**

SARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.2-bis.**

*(Disposizioni per le Regioni statuto speciale)*

«1. Il comune di Cinto Coamaggiore è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'Ambito della Provincia di Pordenone. Il comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine».

---

**Art. 3.**

**3.4**

Vincenzo DE LUCA, LEGNINI, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE,  
MARCUCCI, TOMASELLI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a)  
inserire la seguente: «0) il comma 4-bis è soppresso;».*

---

**3.3**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.5**

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.6**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO, ANDRIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.7**

FAZZONE, DI STEFANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.300**

PISTORIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.1000 e 3.1001/1**

FAZZONE

*Agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nelle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, è comune capoluogo il comune capoluogo di Regione o, in mancanza, il comune già capoluogo della Provincia con maggiore popolazione residente, salvo diverso accordo, adottato a maggioranza tra tutti i comuni del territorio mediante delibere dei consigli comunali, approvate a maggioranza dei rispettivi componenti e comunicate al Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2014».

---

### **3.1000 e 3.1001/2**

PASTORE

*Agli emendamento 3.1000 e 3.1001, nel primo periodo sopprimere le parole: «o, in mancanza, il comune già capoluogo della Provincia con i requisiti minimi di cui all'articolo 1, comma 2.» nel secondo periodo sostituire le parole: «diverso accordo adottato» con le seguenti: «diversa determinazione adottata» e nel terzo periodo sostituire: «dallo Statuto in conformità a» con: «da conformi» e sopprimere: «ovvero previo esperimento di idonee forme di consultazione».*

---

### **3.1000 e 3.1001/3**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamento 3.1000 e 3.1001, dopo le parole: «Negli altri casi è capoluogo di Provincia il comune già capoluogo della Provincia con maggiore popolazione residente» inserire le seguenti: «nella Provincia».*

---

**3.1000 e 3.1001/5**

TOFANI

*Agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.1000 e 3.1001/6**

TOFANI

*Agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, al terzo periodo sostituire le parole da: «dallo Statuto, in conformità» fino alla fine con le seguenti: «dallo Statuto, approvato con maggioranza dei 2/3 delle delibere di consigli comunali, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia».*

---

**3.1000 e 3.1001/7**

TOFANI

*Agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, al terzo periodo sostituire le parole da: «dallo Statuto, in conformità» fino alla fine con le seguenti: «dallo Statuto, approvato con maggioranza dei 3/5 delle delibere di consigli comunali, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia».*

---

**3.1000 e 3.1001/9**

TOFANI

*Agli emendamento 3.1000 e 3.1001, al terzo periodo sostituire le parole da: «rappresentino la maggioranza della» fino alla fine con le seguenti: «rappresentino i 2/3 della popolazione residente nella provincia».*

---

**3.1000 e 3.1001/10**

TOFANI

*Agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, al terzo periodo sostituire le parole da: «rappresentino la maggioranza della» fino alla fine con le seguenti: «rappresentino i 3/5 della popolazione residente nella Provincia».*

---



### **3.1000 e 3.1001/11**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le Province confinanti con paesi esteri assume il ruolo di Comune capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, più vicino al confine con lo Stato estero».*

---

### **3.1000**

BIANCO, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nelle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è comune capoluogo il comune capoluogo di Regione o., in mancanza, il comune già capoluogo della Provincia con i requisiti minimi di cui all'articolo 1, comma 2. Negli altri casi è capoluogo di Provincia il comune già capoluogo della Provincia con maggiore popolazione residente, salvo, diverso accordo, adottato anche a maggioranza tra tutti i comuni già capoluogo di Provincia, mediante delibere dei consigli comunali, approvate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti e comunicate al Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2014. In ogni caso, un diverso comune capoluogo può essere determinato dallo Statuto, in conformità a delibere di consigli comunali, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia, ovvero previo esperimento di idonee forme di consultazione».

---

### **3.1001**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nelle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è comune capoluogo il comune capoluogo di Regione o., in mancanza, il comune già capoluogo della Provincia con i requisiti minimi di cui all'articolo 1, comma 2. Negli altri casi è capoluogo di Provincia il comune già capoluogo della Provincia con maggiore popolazione residente, salvo, diverso accordo, adottato anche a maggioranza tra tutti i comuni già capoluogo di Provincia, mediante delibere dei consigli comunali, approvate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti e comunicate al Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2014. In ogni caso, un diverso comune capoluogo può essere determinato dallo Statuto, in conformità a delibere di consigli comunali, che rappresentino la maggioranza della popolazione

residente nella Provincia, ovvero previo esperimento di idonee forme di consultazione».

---

### 3.8

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera *a*), del comma 1, del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di Regione nel caso in cui questo coincida con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, già capoluogo di Provincia, avente maggiore popolazione residente. I Comuni medesimi possono stabilire, anche a maggioranza, un accordo per individuare il capoluogo della Provincia in un Comune, tra di essi, diverso da quello determinato ai sensi del primo periodo. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

---

### 3.9

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «In esito al riordino di cui all'articolo 2».*

---

### 3.11

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capoluogo di regione», inserire le seguenti: «, ovvero il comune capoluogo della provincia che possiede i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012,» e dopo le parole: «negli altri casi», inserire le seguenti: «tra le province oggetto di riordino che non posseggono i requisiti minimi previsti dalla predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012,».*

---

### 3.12

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Comune» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tra quelli già capoluogo di Provincia, appartenente alla provincia avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi comuni».*

---

### 3.13

TOMASSINI, MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «oggetto di riordino;», sostituire le parole da: «negli altri casi» fino a: «medesimi comuni» con le seguenti: «negli altri casi diviene capoluogo della nuova Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, la cui originaria Provincia di appartenenza ha il maggior numero di residenti».*

---

### 3.301

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra le Province oggetto del riordino.».*

---

### 3.302

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni medesimi».*

---

### 3.14

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni».*

---

### 3.15

Vincenzo DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI, LEGNINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «negli altri casi diviene capoluogo» fino alla fine del comma con le seguenti: «negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune già capoluogo della provincia che, tra quelle accorpate, abbia i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

*«0a) il comma 4-bis è soppresso».*

---

### 3.16

Vincenzo DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «negli altri casi diviene capoluogo» fino alla fine del comma con le seguenti: «negli altri casi, il Comune capoluogo di Provincia è individuato con legge della Repubblica a seguito di referendum su iniziativa dei comuni interessati dal riordino, sentita la regione».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

*«0a) il comma 4-bis è soppresso».*

---

### 3.17

LEGNINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo le parole: «negli altri casi», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito al comma 1-*bis*,».

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Nei casi in cui, in esito al riordino di cui all'articolo 2, una provincia in possesso dei requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia stata accorpata con un'altra provincia il cui Comune capoluogo ha maggior popolazione residente, le funzioni di capoluogo di Provincia sono esercitate in entrambi i Comuni già capoluogo delle Province oggetto di riordino».

3) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-*bis*, in uno dei due comuni capoluogo hanno sede gli organi di governo e gli uffici della provincia, mentre nell'altro comune capoluogo hanno sede gli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali, i corpi militari, operanti nell'ambito territoriale corrispondente a quello delle province accorpate, secondo le previsioni statutarie».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 4-*bis* è soppresso».

---

### 3.19

Marco FILIPPI

*Al comma 1, sopprimere le parole. «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni».*

---

### 3.18

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «salvo*

quanto può essere diversamente disposto dallo Statuto, anche attraverso eventuali forme di consultazione dei cittadini»;

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «e non possono essere istituite sedi decentrate».*

---

### **3.21**

TOMASSINI, DI STEFANO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».*

---

### **3.22**

BOSCETTO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le province confinanti con uno Stato estero appartenente all'Unione Europea il capoluogo è quello della Provincia già di confine».*

---

### **3.23**

MUGNAI

*Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:*

«Negli altri casi il Comune capoluogo di provincia è individuato dalla legge, sentita la Regione, sulla base degli indicatori che rilevano i dati relativi al patrimonio storico-culturale; alla centralità della città nella rete delle comunicazioni della provincia; al sistema delle infrastrutture; al numero di abitanti; alla presenza di istituzioni universitarie e centri di ricerca; alle dimensioni e alla qualità delle strutture sanitarie nonché dei servizi pubblici erogati; alla concentrazione e competitività del sistema produttivo; al Prodotto interno lordo e al reddito procapite; alla capacità delle strutture ricettive e al flusso turistico su base annua».

*Conseguentemente è abrogato il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

---

**3.26**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» con le seguenti: «avente posizione baricentrica rispetto alla nuova circoscrizione provinciale».*

---

**3.27**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» con le seguenti: «avente posizione baricentrica rispetto alla nuova circoscrizione provinciale e che al contempo assicurati altresì i migliori collegamenti viari e ferroviari».*

---

**3.29**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche a maggioranza» con le seguenti: «assunto con la maggioranza dei due terzi dei comuni interessati» e sopprimere le parole: «tra i medesimi comuni».*

---

**3.30**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche a maggioranza» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Lo statuto della provincia può stabilire che il capoluogo sia fissato in un Comune diverso con disposizione approvata almeno una volta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale».*

---

**3.31**

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «avente» con le seguenti parole: «ricadente nella provincia avente complessivamente».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 4-bis, sostituire la parola: "con" con le seguenti: "ricadente nella provincia avente complessivamente"».

---

### **3.32**

BALDASSARRI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni», con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni medesimi».*

---

### **3.35**

CECCANTI, MAZZUCONI, DE SENA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».*

---

### **3.36**

TOFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente» con le seguenti: «quello che possiede i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012».*

---

### **3.37**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «secondo la seguente procedura: il Consiglio delle Autonomie Locali della regione a statuto ordinario o in man-*



canza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. della conversione in legge del presente decreto, raccoglie le eventuali iniziative comunali ed approva una ipotesi di riordino del nuovo capoluogo di provincia e la invia alla regione entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di nuovo Comune capoluogo di Provincia ciascuna regione trasmette al Governo la proposta del riordino del capoluogo di provincia».

---

### **3.38**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Regione».*

---

### **3.39**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» aggiungere le seguenti: «sentita la stessa Regione ed il Cal ovvero gli altri Organi di raccordo delle Autonomie Locali presenti».*

---

### **3.40**

PIGNEDOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» con le seguenti: «salvo il caso di diverso accordo raggiunto, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni, anche attraverso eventuali forme di consultazione dei cittadini residenti».*

---

### **3.41**

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi Comuni» con le seguenti: «indietro dalla maggioranza di tutti i comuni della nuova provincia riordinata con deliberazione*

dei rispettivi consigli comunali da effettuarsi entro il 31 ottobre 2013» e sopprimere il secondo periodo.

---

### 3.42

MASCITELLI, PARDI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», *con le seguenti:* «sulla base della deliberazione, a maggioranza, adottata dai Comuni delle Province oggetto di riordino».

---

### 3.43

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «maggior popolazione residente» *inserire le seguenti:* «nella Provincia».

---

### 3.77

PISTORIO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «popolazione residente», *inserire le seguenti:* «di Area Vasta».

---

### 3.44

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «tra tutti i comuni componenti l'ambito territoriale costituente la nuova provincia».

---

### 3.45

SBARBATI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «tra i medesimi comuni» *inserire i seguenti periodi:* «In tal caso si procede a referendum proposi-

tivo tra i residenti delle province interessate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il *referendum* è disciplinato con legge regionale».

---

### 3.46

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» aggiungere le seguenti: «, mediante conformi delibere dei rispettivi consigli, adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti e comunicate al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2013».*

---

### 3.47

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora il comune già capoluogo avente maggior popolazione residente non corrisponda alla provincia avente complessivamente maggior popolazione residente, il capoluogo può essere definito tramite accordo, anche a maggioranza, tra tutti i comuni componenti l'ambito territoriale della nuova provincia».*

---

### 3.48

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per le province confinanti con paesi esteri assume il ruolo di comune capoluogo di provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, più vicino al confine con lo Stato estero».*

---

### 3.49

D'ALÌ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riordino previsto nel primo periodo valgono in ogni caso le deroghe determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».*

---

### **3.51**

PICHETTO FRATIN

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **3.1002 e 3.1003/1**

FAZZONE

*Sostituire gli emendamenti 3.1002 e 3.1003, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Lo Statuto provinciale indica il comune o i comuni, anche diversi dal comune capoluogo, nel quale hanno sede gli organi di governo della Provincia. Resta nella autonomia organizzativa dell'Ente provinciale individuare eventuali sedi decentrate dei propri uffici, avvalendosi di strutture e risorse già esistenti, al fine di assicurare il migliore e più efficace espletamento delle funzioni istituzionali».

---

### **3.1002**

BIANCO, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Lo Statuto provinciale indica il comune, anche diverso dal comune capoluogo, nel quale hanno unica sede gli organi di governo della Provincia».

---

### **3.1003**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Lo Statuto provinciale indica il comune, anche diverso dal comune capoluogo, nel quale hanno unica sede gli organi di governo della Provincia».

---

**3.52**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo, per tali organi non possono essere istituite sedi decentrate. Nell'individuazione degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».

---

**3.53**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo. Nell'individuazione delle sedi e degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».

---

**3.54**

BOSONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli organi di governo delle Province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e per essi non possono essere istituite sedi decentrate. È fatta salva, in conformità al principio di autonomia organizzativa dell'Ente e ad invarianza di spesa, la possibilità di mantenere articolazioni periferiche di uffici e servizi coincidenti con gli ambiti territoriali delle circoscrizioni provinciali esistenti prima del riordino».

---

**3.55**

BIANCHI, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 2, con il seguente seguente:*

«2. Gli Organi di governo delle Province, i presidi di legalità, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, la Motorizzazione Civile, gli uffici Provinciali dell'INPS e dell'INAIL, le Aziende Sanitarie Provinciali, la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Ragioneria Provinciale dello stato, l'Agenzia Provin-

ciale di Poste Italiane, gli ordini e i collegi professionali possono avere sede anche nel Comune ex capoluogo di Provincia».

---

### **3.56**

BOSONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli organi di governo delle Province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e per essi non possono essere istituite sedi decentrate. È fatta salva, in conformità al principio di autonomia organizzativa dell'Ente e ad invarianza di spesa, la possibilità di mantenere articolazioni periferiche degli uffici al fine di garantire l'ottimale prestazione dei servizi a favore dei territori».

---

### **3.57**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere la parola: «esclusivamente».*

---

### **3.58**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 2, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «preferibilmente».*

---

### **3.59**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «non possono essere istituite sedi decentrate» e aggiungere le seguenti: «devono essere istituite sedi decentrate nelle città che a seguito del riordino hanno perso il capoluogo di Provincia».*

---

**3.60**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e non possono essere istituite sedi decentrate».*

---

**3.61**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere la parola: «non» e aggiungere le seguenti: «qualora dallo stesso siano espressamente istituite con apposita deliberazione».*

---

**3.62**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.64**

FAZZONE, DIVINA

*Al comma 3, sostituire le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno».*

---

**3.65**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «su proposta del Consiglio Provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione» con le seguenti: «su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione a statuto ordinario o in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, che recepisce le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta, e le invia alle regioni entro dieci giorni. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di nuova denominazione della Provincia la regione trasmette, entro venti giorni la proposta al Consiglio dei ministri che sarà poi chiamato a deliberare».*

---

**3.66**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «qualificata dei due terzi».*

---

**3.67**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, dopo le parole: «dei suoi componenti» sono aggiunte le seguenti: «previa audizione dei sindaci dei comuni di riferimento».*

---

**3.68**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, dopo le parole: «dei suoi componenti» aggiungere le seguenti: «previo referendum delle popolazioni dei Comuni interessati».*

---

**3.69**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Regione» con le seguenti: «previo parere della Regione e del CAL ovvero degli Organi di raccordo degli Enti Locali».*

---

**3.71**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.72**

FAZZONE, DI STEFANO

*Sopprimere il comma 4.*

---



**3.74**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, sostituire le parole: «Ai Comuni già capoluogo di Provincia» con le seguenti: «Al Comune Capoluogo di Provincia».*

---

**3.75**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», e le parole: «alla predetta data» sono eliminate.*

---

**3.76**

TOMASELLI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente*

*«4-bis. Ai Comuni capoluogo della Province che non rientrano nei requisiti minimi di cui all'articolo 1 della presente legge e che sono pertanto sottoposte a riordino, è applicata la denominazione di Comune "co-capoluogo" della nuova Provincia».*

---

## Art. 4.

### 4.1

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.2

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è soppresso».

---

### 4.3

SALTAMARTINI, *relatore*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti.»;

3) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) individuazione degli ambiti territoriali di competenza delle prefetture e questure e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, tenendo conto delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di sostegno allo sviluppo economico e sociale, di gestione dei flussi migratori e di attuazione delle politiche di integrazione e coesione sociale, di supporto al sistema delle autonomie territoriali;"».

---

#### **4.11**

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire dalle parole: «ai fini di una funzionale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali da parte dello stato deve avvenire previa consultazione e accordo con gli enti locali interessati».*

---

#### **4.1000**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: «amministrazioni statali», inserire le seguenti: «, eventualmente in comuni diversi dal capoluogo,».*

---

#### **4.1001**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: «amministrazioni statali», inserire le seguenti: «, eventualmente in comuni diversi dal capoluogo,».*

---

#### **4.12**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis., dopo le parole: «amministrazioni statali», inserire le seguenti: «, anche in comuni diversi da quello capoluogo,».*

---

#### **4.13**

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, MICHELONI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», dopo le parole: «amministrazioni statali lo Stato», aggiungere le seguenti: «,d'intesa con la Regione interessata,».*

---

**4.15**

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire le parole: «forme di consultazione e raccordo» con la seguente: «intese».*

---

**4.1002 e 4.1003/1**

ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO

*Agli emendamenti 4.1002 e 4.1003, aggiungere, in fine, il seguente periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 4 comma 2 sono eliminate le parole da: «Con il medesimo regolamento» fino a: «Enti locali».*

---

**4.1002 e 4.1003/2**

ALBERTI CASELLATI

*Agli emendamenti 4.1002 e 4.1003, aggiungere, in fine, il seguente periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sono eliminate le parole da: «Con il medesimo regolamento» fino a: «Enti locali».*

---

**4.1002 e 4.1003/3**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 4.1002 e 4.1003, aggiungere, in fine, il seguente periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole da: «Con il medesimo regolamento» fino a: «Enti locali».*

---

**4.1002 e 4.1003/4**

BIANCHI, BEVILACQUA

*Agli emendamenti 4.1002 e 4.1003, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-*

2013, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge non modificano l'attuale distribuzione sul territorio dei presidi di legalità».

---

#### **4.1002**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: «con gli enti locali interessati» inserire le seguenti: «, tenendo conto dell'esigenza di un presidio diffuso nel territorio per il contrasto a ogni forma di criminalità comune e organizzata e, in specie, al fine di garantire la funzionalità delle prefetture e delle questure e delle autorità di pubblica sicurezza».*

---

#### **4.1003**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: «con gli enti locali interessati» inserire le seguenti: «, tenendo conto dell'esigenza di un presidio diffuso nel territorio per il contrasto a ogni forma di criminalità comune e organizzata e, in specie, al fine di garantire la funzionalità delle prefetture e delle questure e delle autorità di pubblica sicurezza».*

---

#### **4.17**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», dopo le parole: «con gli enti locali interessati» inserire le seguenti: «, tenendo conto dell'esigenza di un presidio capillare del territorio per il contrasto ad ogni forma di criminalità comune e organizzata e, in specie ai fini di garantire la funzionalità delle prefetture e delle questure e delle autorità di pubblica sicurezza».*

---

#### **4.19**

INCOSTANTE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «enti locali interessati» aggiungere le parole: «prevedendo che, nel caso di Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le sedi delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle*

pubbliche amministrazioni siano collocate anche in comuni che erano capoluogo delle precedenti province».

---

#### **4.20**

MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo omogenea ed equa ripartizione sul territorio provinciale».*

---

#### **4.21**

MANTICA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Lo Stato assume le proprie determinazioni senza alcun vincolo rispetto agli esiti delle consultazioni che hanno natura non vincolante e può quindi decidere di mantenere, ridurre od accrescere il numero delle proprie strutture periferiche sul territorio delle Province oggetto di riordino nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188.»

---

#### **4.22**

ANDRIA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 10, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

b-quater) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b-quinquies) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata;

b-sexies) organizzazione e gestione di reti e sistemi di area vasta concernenti la valorizzazione dei beni e delle attività culturali"».

---

#### 4.23

ZANETTA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

---

#### 4.24

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

b-quater) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b-quinquies) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

---

#### 4.25

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

---

**4.26**

DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

---

**4.27**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:*

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) l'assistenza specialistica nelle scuole medie superiori;

d) l'organizzazione e gestione della formazione-istruzione professionale"».

---

**4.29**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:*

«a-bis. Al comma 10 è aggiunta la seguente lettera:

"c) delle attività produttive"».

---

**4.30**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Al comma 10 è aggiunta la seguente:

"c) agricoltura;

d) caccia e pesca"».

---



#### 4.31

NEROZZI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 10, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:

"b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;"».

---

#### 4.33

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

---

#### 4.34

ANDRIA, VITA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 10, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) organizzazione e gestione di reti e sistemi di area vasta concernenti la valorizzazione dei beni e delle attività culturali"».

---

#### 4.35

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 5, alla fine del primo periodo è inserito il seguente periodo: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

---

**4.37**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**4.1004 e 4.1005/1**

ALBERTI CASELLATI

*Agli emendamenti 4.1004 e 4.1005, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le Regioni, con propria legge provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2013, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province"».

---

**4.1004 e 4.1005/2**

ALBERTI CASELLATI

*Agli emendamenti 4.1004 e 4.1005, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011».*

---

**4.1004 e 4.1005/3**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 4.1004 e 4.1005, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011».*

---

#### **4.1004 e 4.1005/5**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA

*Agli emendamenti 4.1004 e 4.1005, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011».*

---

#### **4.1004**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione"».*

---

#### **4.1005**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione"».*

---

#### **4.39**

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione*

ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

---

#### **4.300**

SAIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

---

#### **4.41**

FIRRARELLO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

---

#### **4.42**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione

ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

---

#### 4.43

ZANETTA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

---

#### 4.44

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

---

#### 4.45

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, FIORONI, ANDRIA, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO, LEGNINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. I commi 18 e 19 dell'articolo

23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati».

---

#### 4.46

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «10-bis» con il seguente:*

«10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione, le regioni con propria legge possono trasferire ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni o attribuite alle province medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alla province».

---

#### 4.47

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le regioni con propria legge», aggiungere le seguenti: «da adottare entro il 1° gennaio 2014».*

---

#### 4.48

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis», sostituire le parole da: «trasferiscono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «procedono alla revisione delle funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente, trasferendole ai Comuni ovvero confermandole alle Province o riacquisendole alle Regioni; le Regioni possono inoltre stabilire che determinate funzioni siano attribuite e vengano esercitate dal Comune capoluogo o da quelli più popolosi, in raccordo e coordinamento con gli altri Comuni».*

---

#### 4.49

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trasferiscono» con le seguenti: «possono trasferire».*

---

#### 4.301

OLIVA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis», sopprimere le seguenti parole: «salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime».*

---

#### 4.50

POLI BORTONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime" con le seguenti: "tali funzioni siano mantenute in capo alle Province o attribuite alle Città metropolitane o acquisite dalle Regioni medesime, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.";*

*b) sostituire la lettera e) con la seguente:*

*"e) il comma 12 è abrogato".*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*"2-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 15, 16 e 17 sono abrogati.*

*2-ter. Le indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi esecutivi provinciali, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non possono superare complessivamente, nell'ambito di ogni Provincia, la soglia annuale pari allo 0,5% dell'importo totale delle spese correnti del bilancio di previsione; in caso di superamento di tale limite, le indennità sono rideterminate proporzionalmente fino al raggiungimento della soglia annuale"».*

---

**4.51**

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis», al primo periodo, dopo le parole: «Regioni medesime» aggiungere le seguenti: «o mantenute, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, in capo alle Province».*

---

**4.55**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**4.56**

LEGNINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**4.57**

VITALI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

*"12-bis. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia"».*

---

**4.1006 e 4.1007/2**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 4.1006 e 4.1007, dopo le parole: «Il consiglio provinciale è composto» inserire le seguenti: «dal presidente della Provincia e;».*

---



**4.1006 e 4.1007/1**

VITALI

*Agli emendamenti 4.1006 e 4.1007, dopo il capoverso «12.1.» aggiungere le seguenti parole: «il capoverso 12-bis è sostituito dal seguente:*

*"12-bis. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di sindaco di un comune la cui dimensione demografica è pari a quella della provincia"».*

---

**4.1006**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, lettera c), al capoverso 12-bis, premettere il seguente:*

«12.1. Il consiglio provinciale è composto:

- a) da venti consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;*
  - b) da diciotto consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;*
  - c) da sedici consiglieri nelle altre province».*
- 

**4.1007**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, lettera c), al capoverso 12-bis, premettere il seguente:*

«12.1. Il consiglio provinciale è composto:

- a) da venti consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;*
  - b) da diciotto consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;*
  - c) da sedici consiglieri nelle altre province».*
- 

**4.58**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestono altresì la carica di presidente di provincia o*

di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale», *con le seguenti*: «Non possono essere candidati alle elezioni provinciali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia o di consigliere provinciale coloro che ricoprono la carica di sindaco o di consigliere comunale».

---

#### **4.59**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*: «*c-bis*. Al primo periodo dell'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: "sei mesi".- con le seguenti parole: "dodici mesi"».

---

#### **4.60**

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*: «*c-bis*. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

---

#### **4.302**

SAIA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*:

«*c-bis*. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione della città metropolitane,"».

---

#### **4.61**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*:

«*c-bis*. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

---

**4.62**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

---

**4.63**

FIRRARELLO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

---

**4.64**

DI STEFANO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

---

**4.65**

VITALI

*Al comma 2 sopprimere dalle parole: «Con il medesimo regolamento» fino alle parole: «enti locali».*

---

**4.66**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 2, sopprimere le parole da «Con il medesimo regolamento» fino alla fine del comma.*

---

**4.67**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Con il medesimo regolamento» fino a «Enti locali».*

---

**4.68**

ZANETTA

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**4.69**

DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.70**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.71**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Presso la questura operante nello stesso ambito territoriale della città metropolitana, le funzioni vicarie del questore sono attribuite ad un dirigente superiore della Polizia di Stato, ferma restando la relativa dotazione organica prevista dalla vigente normativa».*

---

**4.72**

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 2 aggiungere le parole: «Il regolamento determina altresì le modalità di unificazione a livello delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 2 della presente legge delle Prefetture – Uffici territoriali del*

Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

#### 4.83

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, al comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il primo periodo è sostituito con il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo"».

---

#### 4.84

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 16, al comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale"».

---

**4.85**

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 16, al comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente comma:

"12-nonies. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato."».

---

## Art. 5.

### 5.1

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.2

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «Bologna», inserire la seguente: «Verona.».*

---

### 5.3

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «Firenze» aggiungere la seguente: «Bari».*

---

### 5.4

POLI BORTONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il 1° gennaio 2014» con le seguenti: «al momento della proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis.»;*

*b) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«e) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. Sono organi della città metropolitana il Consiglio metropolitano, la Giunta ed il Sindaco metropolitano. L'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli metropolitani è effettuata secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75, alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vi-*

gente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la nomina, la composizione e le competenze delle Giunte metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal citato testo unico per le Giunte provinciali";

*c) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

"f) il comma 4 è abrogato.»;

*d) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) il comma 6 è abrogato.";

*e) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

"h) entro quindici giorni dalla proclamazione dei Consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio per il suo insediamento.";

*f) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

"1-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. Per la definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle Città metropolitane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta metropolitana, ai sensi del medesimo articolo 82, non possono superare, complessivamente, la soglia annuale pari allo 0,5% dell'importo totale delle spese correnti del bilancio di previsione; in caso di superamento di tale limite, le indennità sono rideterminate proporzionalmente fino al raggiungimento della soglia annuale"».

---

## 5.5

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2016».*

---

## 5.7

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», aggiungere le seguenti: «Provincia di Pistoia-Prato in luogo delle Province di Pistoia e di Prato» e*



*alla lettera b) dopo le parole: «Provincia di Sondrio,» inserire le seguenti: «Provincia di Monza e Brianza».*

---

## **5.8**

MATTEOLI, MANTICA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1° gennaio 2014» sopprimere le parole: «La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia».*

---

## **5.9**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «La città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Provincia di Como – Lecco Varese – in luogo delle Province di Como, di Lecco, e di Varese;» con le seguenti: «Provincia di Como – Lecco – Varese – Monza – Brianza in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese, e di Monza e della Brianza».*

---

## **5.10**

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «La città metropolitana di Milano» fino a: «Provincia di Monza e della Brianza».*

---

## **5.11**

TOFANI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla provincia di Monza e della Brianza».*

---

## 5.12

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo periodo.*

---

## 5.13

TOFANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia» aggiungere le seguenti: «, la Città metropolitana di Bari comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Barletta-Andria-Trani».*

---

## 5.14

CUTRUFO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «La Provincia di Roma è soppressa e contestualmente sono istituite la Città metropolitana di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e la Provincia del Centro, il cui territorio coincide con quello dei restanti comuni appartenenti alla Provincia di Roma. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico, nonché l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».*

---

## 5.15

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Entro il 31 dicembre 2013 i Comuni capoluogo della provincia soppressa, nell'ambito della procedura prevista al comma 3-bis, possono adottare, a maggioranza dei componenti del consiglio comunale, una o più deliberazioni aventi ad oggetto:*

la rinuncia allo *status* di Città metropolitana con conseguente mantenimento della provincia;

la definizione del territorio metropolitano con indicazione dei comuni che lo costituiscono ed il trasferimento a province limitrofe dei comuni esclusi ovvero la costituzione tra i medesimi di una nuova provincia.

Entro il medesimo termine i comuni diversi dal capoluogo possono deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, di non far parte della Città metropolitana, optando per l'inclusione in una provincia esistente o da costituire d'intesa con altri comuni in modo da garantire il rispetto dei parametri di legge.

Entro il 31 agosto 2014 il Governo adotta le occorrenti iniziative legislative per adeguare quanto già previsto per legge alle richieste modificazioni».

---

## 5.16

DEL PENNINO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni limitrofi alle Città metropolitane, anche se appartenenti ad altre province, possono deliberare, con atto del consiglio e indizione del *referendum*, come disciplinato dal comma 2-bis, l'adesione alla città metropolitana"».

---

## 5.17

ALBERTI CASELLATI, SAIA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a.1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni ubicati nella circoscrizione territoriale della predetta provincia di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

I comuni capoluogo non ubicati nella circoscrizione territoriale della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, possono deliberare di aderire ad una città metropolitana solo nel caso in cui essi, alla data (20 luglio 2012) di adozione della deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, fossero immediatamente limitrofi alla circoscrizione territoriale di detta provincia soppressa e sempre a condizione che l'adesione avvenga con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. In ogni caso, nessun comune può deliberare l'adesione ad una città metropolitana prima che sia stato deliberato lo statuto della città metropolitana ai sensi del comma 3-bis. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province sopresse"».

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b.1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano"».

---

## **5.300**

SAIA

*Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) il comma 2 dell'articolo 18, è sostituito dal seguente:

"2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni ubicati nella circoscrizione territoriale della predetta provincia di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. I comuni capoluogo non ubicati nella circoscrizione territoriale della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, possono deliberare di aderire ad una città metropolitana solo nel caso in cui essi, alla data (1) di adozione della deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, fossero immediatamente limitrofi alla circoscrizione territoriale di detta provincia soppressa e sempre a condizione che l'adesione avvenga con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. In ogni caso, nessun comune può deliberare l'adesione ad una città metropolitana prima che sia stato deliberato lo statuto della città metropolitana ai sensi del comma 3-bis. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse"»

*e dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) il comma 3 dell'articolo 18, è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano"».

---

## **5.20**

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

«1) alla lettera *b*) sopprimere le parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ' Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale ' ";

2) alla lettera *f*) sopprimere le parole: "ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale";

3) sopprimere la lettera *g*);».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

## **5.1000**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a*) alla lettera *b*), sopprimere le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale"»;

*b*) alla lettera *f*), sopprimere le parole: «ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale».

---

## **5.22**

BOSCETTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.24**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) alla lettera c) sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "31 dicembre";

b) alla lettera e), sostituire le parole: "10 ottobre" con le seguenti: "31 dicembre"».

---

**5.25**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 settembre» con le seguenti: «entro il 31 dicembre».*

---

**5.26**

DI STEFANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».*

---

**5.27**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 settembre», con le seguenti: «entro il 31 dicembre».*

---

**5.29**

DI STEFANO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «1° ottobre» con le seguenti: «31 dicembre».*

---

**5.30**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «1° ottobre», con le seguenti: «31 dicembre».*

---

**5.31**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «1° ottobre» con le parole: «31 dicembre».*

---

**5.32**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**5.1001**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il consiglio metropolitano è composta da:

a) venti consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) sedici consiglieri nelle altre città metropolitane"».

---

**5.1002**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il consiglio metropolitano è composta da:

a) venti consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;  
c) sedici consiglieri nelle altre città metropolitane"».
- 

### **5.33**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «ventiquattro componenti».*

---

### **5.34**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dieci componenti», con le seguenti: «ventiquattro componenti».*

---

### **5.35**

DI STEFANO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «ventiquattro componenti».*

---

### **5.36**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera g), le parole: «dieci componenti» sostituire le parole: «ventiquattro componenti».*

---

### **5.37**

PIGNEDOLI

*Al comma 1, lettera h), capoverso «6», lettera a), dopo le parole: «secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale» aggiungere le seguenti: «e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».*

---



**5.38**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 1, lettera h), capoverso «6-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».*

---

**5.39**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «6-bis», primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».*

---

**5.40**

DI STEFANO, SAIA

*Al comma 1, lettera h), sostituire il primo periodo del capoverso «6-bis» con il seguente:*

*«6-bis. Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».*

---

**5.301**

SAIA

*Al comma 1, lettera h), punto «6-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le province attuali».*

---

#### **5.41**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «6-bis», primo periodo, con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».*

---

#### **5.42**

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera h) sostituire il capoverso «6-bis», primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».*

---

#### **5.43**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 6-bis), primo periodo, con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».*

---

#### **5.1003 e 5.1004/1**

VITALI

*Sostituire il comma 9-bis con il seguente:*

*«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni per la sua adozione, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario ad acta con il compito di adottare uno statuto il quale, in ordine alle modalità di elezione del sindaco metropolitano, confermerà quanto stabilito dallo statuto previsto dal comma 3-bis del presente articolo oppure, qualora tale statuto non sia stato adottato, conterrà*

l'ipotesi di cui alla lettera *a*) del comma 4 del presente articolo. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario *ad acta* resta in vigore sino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano».

---

### **5.1003 e 5.1004/2**

VITALI

*Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nei casi di cui al comma 4 lettera *a*) e *b*) alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana"».

---

### **5.1003**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

«*l*) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"*9-bis*. Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 il prefetto accorda al consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro cinquanta giorni dal decreto di scioglimento"».

---

### 5.1004

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

«l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 il prefetto accorda al consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro cinquanta giorni dal decreto di scioglimento"».

---

### 5.49

ADAMO

*Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso 9-bis), con il seguente:*

«9-bis). In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni per la sua adozione, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario *ad acta* con il compito di adottare uno statuto il quale, in ordine alle modalità di elezione del sindaco metropolitano, confermerà quanto stabilito dallo statuto previsto dal comma 3-bis del presente articolo oppure, qualora tale statuto non sia stato adottato, conterrà l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario *ad acta* resta in vigore sino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano».

---

### 5.56

VITALI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nei casi di cui al comma 4 lettera a) e b) alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consi-

glieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana".».

---

## 5.52

FLUTTERO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In aggiunta alle misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

---

## 5.54

COSENTINO, CECCANTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 35, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui

al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

---

## **5.55**

MILANA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

---

## **Art. 6.**

### **6.1**

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo 6.*

---

### **6.2**

Mauro Maria MARINO, ANDRIA, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;

2) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti»;

3) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. All'articolo 16, comma 9, del citato decreto n. 95 del 2012» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

---

### 6.3

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, prima delle parole:* «ogni provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a)2, *aggiungere le parole:* «Alla scadenza del mandato».

---

### 6.4

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, dopo le parole:* «lettera a)», *inserire le seguenti:* «previa approvazione da parte dei Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate».

---

### 6.5

FAZZONE, DI STEFANO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le Province accorpate, previa intesa con i comuni del territorio, sentita la regione, possono adottare criteri e modalità uniformi per la regolamentazione in sede amministrativa degli effetti della successione delle Province, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali».

---

## 6.6

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le province istituite ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera *a*) adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti», *con le seguenti:* «previa individuazione di criteri e modalità condivise con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, le province istituite ai sensi dell'articolo 2, adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti».

---

## 6.8

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo conto dell'effettivo fabbisogno» *con le parole:* «la rideterminazione delle dotazioni organiche deve essere valuta in riferimento all'osservanza del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, tenuto conto del reale fabbisogno».

---

## 6.9

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

---

## 6.10

DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012» *con le seguenti:* «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

---



### 6.11

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «Resta ferma» fino a «n. 95 del 2012», con le seguenti: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».*

---

### 6.12

ZANETTA

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».*

---

### 6.13

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».*

---

### 6.14

ZANETTA

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre*

2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

---

## **6.15**

DI STEFANO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

---

## **6.16**

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Il personale collocato in mobilità negli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito dell'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non rileva ai fini del computo dei limiti di cui all'articolo 9, commi 2-bis e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, nonché di cui all'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.

4-ter. Il personale collocato in mobilità negli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dai suddetti enti. Ai processi di riorganizzazione derivanti dall'attuazione degli articoli 17,

18 e 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 11 e seguenti della stessa legge».

*4-quater.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sede permanente di confronto presso il Ministero della Pubblica Amministrazione, con la partecipazione dei rappresentanti degli altri ministeri interessati, dell'UPI, dell'ANCI e della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Essa si avvale di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti nominati da ciascun soggetto che ne fa parte con il compito di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumentali delle province oggetto di riordino.

*4-quinquies.* I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle province esistenti alle nuove province e alle città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

---

## 6.17

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con legge n. 135/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

---

## 6.18

ZANETTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale

delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

---

## 6.19

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione, o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze, o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

---

## 6.20

FIRRARELLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

---

## 6.21

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

---

## 6.22

DI STEFANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

---

## 6.300

SAIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della pubblica amministra-

zione o suo delegato, dal Ministro dell'economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

---

### **6.23**

DI STEFANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015"».

---

### **6.24**

ZANETTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015"».

---

### **6.25**

ZANETTA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I trasferimenti di beni mobili ed Immobili dalle Province esistenti alle nuove province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

5-ter. Le Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) provvedono alla gestione e alla valorizzazione del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, comprensivo dei beni culturali in loro proprietà.

*5-quater.* Per le Province di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), i termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito il Legge n. 135 del 7 agosto 2012, sono prorogati di un anno.».

---

## **6.26**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

---

## **6.27**

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove vince e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

---

## **6.28**

DI STEFANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.».

---

## 6.29

ANDRIA, VITA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) provvedono alla gestione e alla valorizzazione del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, comprensivo dei beni culturali in loro proprietà».

---

## 6.0.1000/1

VITALI

*All'emendamento 6.0.1000 prima delle parole: «Dopo l'articolo inserire il seguente "Art. 6-bis"» inserire le seguenti:*

*«All'articolo 6:*

*Al comma 3, le parole da: "Resta ferma" fino a: "2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012".*

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: "I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti".*

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*"4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con la legge n.135 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: 'Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015'.*

*4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sede permanente di confronto presso il Ministero della Pubblica Amministrazione, con la partecipazione dei rappresentanti degli altri ministeri interessati, dell'UPI, dell'ANCI e della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Essa si avvale di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti nominati da ciascun soggetto che ne fa parte con il compito di acquisire ed elaborare informa-*



zioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumentali delle province oggetto di riordino"».

---

#### **6.0.1000/2**

ANDRIA, BOSONE, MAURO Maria MARINO

*All'emendamento 6.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) sono enti associativi a cui è riconosciuta in via generale ed esclusiva la titolarità della rappresentanza dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

---

#### **6.0.1000**

BIANCO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Rappresentanza istituzionale dei comuni, delle province e delle città metropolitane)*

1. L'Associazione Nazionale dei comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) sono enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico a cui è riconosciuta la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'ANCI, e delle province all'UPI. Al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione, di garantire la massima semplificazione e la maggior efficienza nei processi di interlocuzione istituzionale realizzano al proprio interno modalità, procedure e sedi di lavoro congiunto ed adottano regole per il massimo raccordo in tutte le materia di comune interesse.».

---

#### **6.0.1001/1**

VITALI

*All'emendamento 6.0.1001, prima delle parole: «Dopo l'articolo inserire il seguente "Art. 6-bis"» inserire le seguenti:*

*«All'articolo 6:*

*al comma 3, le parole da: «Resta ferma» fino a: «2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012».*

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito con la legge n. 135 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015.*

*4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sede permanente di confronto presso il Ministero della pubblica amministrazione, con la partecipazione dei rappresentanti degli altri ministeri interessati, dell'UPI, dell'ANCI e della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Essa si avvale di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti nominati da ciascun soggetto che ne fa parte con il compito di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumentali delle province oggetto di riordino"».*

---

## **6.0.1001/2**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA

*All'emendamento 6.0.1001, prima dell'articolo aggiuntivo 6-bis inserire le seguenti parole: «all'articolo 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

*"6-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati*

dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino"».

---

### **6.0.1001/3**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 6.0.1001, prima dell'articolo aggiuntivo 6-bis inserire le seguenti parole: «all'articolo 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "all'articolo 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

*"6-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino"».*

---

### **6.0.1001/4**

FAZZONE

*Sostituire l'emendamento 6.0.1001 con il seguente:*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Personale delle Province e degli Uffici statali oggetto di revisione)*

1. Le procedure di revisione e riordino di cui alla presente legge devono prevedere forme di concertazione presso il dipartimento della funzione pubblica del ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale,

con l'ANCI, con l'UPI e con tutte le altre associazioni rappresentative delle Province, sia a livello nazionale che locale e con le Regioni.

2. Per il personale delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico il procedimento di concertazione si svolge presso il ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione.».

---

### **6.0.1001**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Personale delle Province e degli Uffici statali oggetto di revisione)*

1. Le procedure di revisione e di riordino di cui alla presente legge devono prevedere forme di concertazione presso il dipartimento della funzione pubblica del ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, con l'ANCI, con l'UPI e con le Regioni.

2. Per il personale delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico il procedimento di concertazione si svolge presso il ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione.».

---

### **6.0.1**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modalità di elezione del Consiglio provinciale  
e del Presidente della Provincia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da trentadue membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da venti membri nelle altre province".

2. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: "e il presidente della provincia sono eletti" sono sostituiti dalle parole: "è eletto".

3. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la prima domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

4. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compite le operazioni di cui al comma II sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

5. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province».

---

### **6.0.300**

MENARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia)*

1. L'articolo 2 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 2.**

*(È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia)*

1. È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, e fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, è fatta salva l'organizzazione degli ordini professionali sulla base delle circoscrizioni territoriali provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è modificato come segue: In ogni circoscrizione territoriale è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori avente sede nel comune individuato dal Ministro della giustizia con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1923 n. 1395".».

---



**Art. 7.**

**7.1**

TANCREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.1000 e 7.1001/1**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Gli organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate».

---

**7.1000 e 7.1001/2**

ALBERTI CASELLATI

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, al comma 1, sostituire le parole: «cessa il 31 dicembre 2013 il mandato degli organi di governo delle Province di Monza e della Brianza, di Prato e di Pistoia nonché» con le parole: «cessa il 30 giugno 2014 il mandato degli organi di governo».*

*Al comma 3, dopo le parole: «Commissario straordinario» aggiungere le parole: «, scelto tra i componenti della giunta uscente,».*

*Al comma 4, sopprimere le parole: «rispettivamente tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013 e».*

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

---

**7.1000 e 7.1001/3**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 7.100 e 7.1001, al comma 1, sostituire le parole: «cessa il 31 dicembre 2013 il mandato degli organi di governo delle Pro-*

vince di Monza e della Brianza, di Prato e di Pistoia nonché» *con le parole*: «cessa il 30 giugno 2014 il mandato degli organi di governo».

*Al comma 3, dopo le parole*: «Commissario straordinario» *aggiungere le parole*: «, scelto tra i componenti della giunta uscente»,

*Al comma 4, sopprimere le parole* «rispettivamente tra il 10 e il 30 novembre dell'anno 2013 e».

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

---

### **7.1000 e 7.1001/4**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, al comma 1, sostituire le parole*: «cessa il 31 dicembre 2013 il mandato degli organi di governo delle Province di Monza e della Brianza, di Prato e di Pistoia nonché» *con le parole*: «cessa il 30 giugno 2014 il mandato degli organi di governo», *al comma 3, dopo le parole*: «Commissario straordinario» *aggiungere le parole*: «, scelto tra i componenti della giunta uscente»,

*Al comma 4, sopprimere le parole*: «rispettivamente tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013 e».

*Sopprimere i commi 6 e 8.*

---

### **7.1000 e 7.1001/5**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Nel caso in cui il riordino di cui all'articolo 2, lettera a) preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario».

---

**7.1000 e 7.1001/6**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

---

**7.1000 e 7.1001/7**

CALDEROLI, DIVINA

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis: All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 12 è soppresso».

---

**7.1000 e 7.1001/8**

VITALI

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*Al primo e secondo periodo, dopo la parola: «statuto» sopprimere la parola: «provvisorio».*

*Al terzo periodo, sopprimere le parole: «e c)».*

*Dopo il terzo periodo, aggiungere le parole: «In tutti i casi in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al già citato articolo 18, comma 4, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla legge della regione di cui al comma 2-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto».*

---

**7.1000 e 7.1001/9**

DIVINA, CALDEROLI

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis: L'applicazione del riordino delle Province e delle Città metropolitane di cui alla presente legge, è subordinata all'approvazione, mediante referendum, da parte della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati».

---

**7.1000 e 7.1001/10**

ALBERTI CASELLATI

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«9. Il termine di scadenza del 31 dicembre 2012 fissato dal comma 18 dell'art. 23 del decreto-legge n. 201/2011 è sostituito con il termine di scadenza del 31 dicembre 2013».

---

**7.1000 e 7.1001/11**

SANNA

*Agli emendamenti 7.1000 e 7.1001, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. - (Disciplina transitoria della ineleggibilità dei presidenti delle province in corso di riordino). – 1. Nelle prime elezioni per il rinnovo delle Camere successive alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai presidenti delle province la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 non ha effetto se ricorrono le condizioni di cui al comma 2.

2. Si applica l'articolo 53, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 laddove, anteriormente al 1° gennaio 2013, il presidente di provincia si astenga, con dichiarazione da rendere al presidente del Consiglio Provinciale ed al Prefetto competente, dal compimento di qualsiasi atto inerente alla carica, ivi compresa l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza anche solo cerimoniale dell'istituzione, nonché dalla utilizzazione, diretta o indiretta, di beni e servizi dell'amministrazione. La sostituzione del vicepresidente della provincia ed ogni altro effetto della dichiarazione di cui al primo periodo cessano laddove il nominativo del presidente della provincia non risulti tra quelli inclusi nelle liste di candidature depositate ed ammesse per le elezioni di cui al comma 1, ovvero tra

coloro che siano risultati proclamati eletti ad un seggio parlamentare a seguito delle operazioni di scrutinio per le medesime elezioni.

3. Con la dichiarazione del presidente della provincia, di cui al comma 2, sono immediatamente sospesi gli effetti dei contratti del personale a suo supporto stipulati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ogni altra collaborazione ad egli resa, in qualsiasi forma contrattualizzata. I rapporti di lavoro e i contratti di cui al primo periodo sono risolti di diritto all'atto della decadenza di cui al comma 4.

4. La decadenza di cui all'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, opera, limitatamente ai presidenti di provincia, soltanto all'atto della proclamazione nella carica parlamentare a seguito delle elezioni di cui al comma 1.

5. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di definitività delle dimissioni del presidente di provincia rese prima del centottantesimo giorno anteriore alla data di scadenza del quinquennio di durata delle Camere».

---

## 7.1000

BIANCO, *relatore*

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

### «Art. 7.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, cessa il 31 dicembre 2013 il mandato degli organi di governo delle Province di Monza e della Brianza, di Prato e di Pistoia nonché delle Province di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il mandato degli organi di governo delle Province, diverse da quelle di cui al comma 1, nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 giugno 2014. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° luglio 2014 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.

3. Se, in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013, per le province di cui al comma 1, e il 30 giugno 2014, per le province di cui al comma 2, si compie la scadenza ordinaria del mandato dei rispettivi organi, oppure la scadenza

dell'incarico di Commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o si realizza un altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente rispettivamente fino al 31 dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014.

4. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, e delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa rispettivamente tra il 10 e il 30 novembre dell'anno 2013 e tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e comunque entro il 30 settembre 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonché le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonché delle Città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

6. Per l'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 1 approvano il bilancio di previsione entro il 31 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio, il prefetto di cui al comma 5, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

7. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, adottano le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.

8. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonché, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano, si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro

il termine di cui al comma 3-*bis* del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera *a*), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto. In tali casi, entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere *b*) e *c*), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani».

---

## 7.1001

SALTAMARTINI, *relatore*

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

### «Art. 7.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, cessa il 31 dicembre 2013 il mandato degli organi di governo delle Province di Monza e della Brianza, di Prato e di Pistoia nonché delle Province di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il mandato degli organi di governo delle Province, diverse da quelle di cui al comma 1, nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 giugno 2014. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° luglio 2014 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.

3. Se, in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013, per le province di cui al comma 1, e il 30 giugno 2014, per le province di cui al comma 2, si compie la scadenza ordinaria del mandato dei rispettivi organi, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o si realizza un altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente rispettivamente fino al 31 dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014.

4. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, e

delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa rispettivamente tra il 10 e il 30 novembre dell'anno 2013 e tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e comunque entro il 30 settembre 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonché le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonché delle Città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

6. Per l'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 1 approvano il bilancio di previsione entro il 31 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio, il prefetto di cui al comma 5, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

7. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, adottano le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.

8. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonché, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano, si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-*bis* del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera *a)*, del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto. In tali casi, entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere *b)* e *c)*, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani».

---



#### 7.4

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«1. Il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa alla scadenza naturale del mandato.

2. Nel caso in cui il riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della presente legge preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario».

---

#### 7.3

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«*a*) sopprimere i commi 1 e 2;

*b* al comma 3, sopprimere le parole: "nonché per il rinnovo degli organi della Provincia di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *b*)";

*c*) al comma 4, sopprimere le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014";

*d*) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati."»

---

#### 7.5

POLI BORTONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«*a*) sostituire il comma 1 con il presente:

"1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa con la scadenza naturale delle Amministrazioni in carica.";

*b*) dopo il comma 1 inserire il seguente:

' 1-*bis*. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato

decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è fissata dal Ministro dell'Interno in una domenica successiva all'ultima scadenza naturale delle Amministrazioni provinciali in carica elette prima della pubblicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in coincidenza con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge ";

c) al comma sostituire 2 le parole: "il 31 dicembre 2013" con le seguenti: "il giorno dell'ultima scadenza naturale delle Amministrazioni provinciali in carica";

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 4, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" con le seguenti: "a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, comma 1";

f) sopprimere il comma 5;

g) sopprimere il comma 7».

---

## 7.6

TOFANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa alla scadenza naturale";

b) al comma 3 sostituire le parole: "30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «trentesimo giorno del mese che precede la scadenza naturale del mandato degli organi delle province";

c) al comma 4, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti: "30 aprile dell'anno che precede la scadenza naturale del mandato degli organi delle province";

d) sopprimere il comma 5».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «dalla scadenza naturale del mandato degli organi di governo».*

---

## 7.7

PISCITELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo";

b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" con le seguenti: "fino alla elezione dei nuovi organi"».

---

## **7.8**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le giunte provinciali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte del 30 per cento dei componenti nel numero risultante alla data del 31 ottobre 2012 con arrotondamento dell'eventuale percentuale all'unità superiore».

---

## **7.9**

BALDASSARRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo».

---

## **7.300**

DI GIOVAN PAOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo».

---

**7.10**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

*Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.»;*

*al comma 3, sostituire le parole: «tra il 10 e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.12**

BOSONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessano alla scadenza naturale del mandato».

---

**7.11**

FAZZONE, DI STEFANO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

---

**7.13**

ALBERTI CASELLATI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

---

**7.14**

FIRRARELLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

---

**7.15**

ZANETTA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

---

**7.16**

DI STEFANO, SAIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014.».

---

**7.301**

SAIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

---

**7.18**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli organi delle province che scadono prima del 31 dicembre 2015 sono rinnovati sino a tale termine secondo la legge elettorale vigente al momento del rinnovo».

---

**7.20**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013» con le altre: «gli organi di governo delle province restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato».*

---

**7.21**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «interessate dal riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».*

---

**7.2**

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

*Ovunque ricorra, sostituire la parola: «2013» con la seguente: «2014» e la parola: «2014» con la seguente: «2015».*

---

**7.22**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, AMATI, DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».*

---

**7.95**

PISTORIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».*

---

**7.23**

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI, BEVILACQUA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.24**

BALDASSARRI

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.25**

BOSCETTO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.26**

BEVILACQUA, BIANCHI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.27**

MORRA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.28**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nelle medesime province, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la giunta non può essere composta da più di quattro assessori nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti e da più di sei assessori nelle altre province; a decorrere dallo gennaio 2014 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».

---

**7.29**

Marco FILIPPI

*Al comma 1, sostituire parole:* «Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2011 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre» *con le seguenti:* «Nelle medesime Province a decorrere dallo gennaio 2013 il numero dei componenti della la Giunta è ridotto del 50 per cento».

---

**7.30**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa», *con le parole:* «alla scadenza naturale delle Province, il nuovo organo di giunta è composto da un numero massimo di 3 assessori».

---

**7.33**

BOSCETTO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «cessa il 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «cessa alla scadenza naturale».

---



**7.34**

PICCHETTO FRATIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « il 31 dicembre 2013» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con l'elezione degli organi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012».*

---

**7.35**

ZANETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «2013», con le seguenti: «2014».*

---

**7.36**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia che può delegarle ad un numero massimo di tre Consiglieri».*

---

**7.37**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato degli organi di governo delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge, cessa alla scadenza naturale del mandato».*

---

**7.38**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Nei casi in cui in una data compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013, si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000» con le seguenti: «nei casi di eventuale scadenza anticipata del mandato di governo oppure di scadenza dell'incarico di commissario straordinario, nominato ai sensi del decreto-legge n. 267 del 2000».*

---

**7.39**

ZANETTA, SAIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».*

---

**7.303**

SAIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».*

---

**7.40**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «e l'elezione degli organi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012».*

---

**7.41**

BOSCETTO

*Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data delle elezioni di cui al comma 3».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino alla data delle elezioni di cui al comma 3».*

---

**7.42**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le parole: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».*

---

**7.43**

FIRRARELLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le parole: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».*

---

**7.45**

BALDASSARRI

*Al comma 2, le parole: «e il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e la istituzione delle nuove Province».*

---

**7.302**

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «e la istituzione delle nuove Province».*

---

**7.46**

BALDASSARRI

*Al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla elezione dei nuovi organi».*

---

**7.304**

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «fino il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino alla elezione dei nuovi organi».*

---

**7.49**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «è nominato un commissario straordinario» sono soppresse.*

---

**7.50**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013» con le parole: «al fine di decidere ed organizzare, la nuova elezione degli organi di governo provinciale».*

---

**7.51**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «il prefetto, individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere, nomina un proprio commissario».*

---

**7.52**

DI STEFANO

*Al comma 2, sostituire, in fine, il termine: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.».*

---

**7.53**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.54**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

---

**7.55**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.56**

BOSCETTO

*Al comma 3 sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2016.».*

---

**7.57**

FIRRARELLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.58**

DI STEFANO, SAIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.305**

SAIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013», con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.59**

ZANETTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.60**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

---

**7.61**

PICCHETTO FRATIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «aprile dell'anno 2014».*

---

**7.62**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis: I commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi. Il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.63**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le Province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in

forma associata, entro sei mesi dalla data prevista per il riordino, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

---

#### 7.64

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'art. 133; primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a*) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

---

#### 7.65

FAZZONE, DI STEFANO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a*) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

---

**7.66**

DI STEFANO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane.».

---

**7.67**

BOSCETTO

*Al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 30 aprile 2013» con le seguenti: «Entro il 30 settembre 2015».*

*Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dallo gennaio 2014».*

---

**7.68**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2013» con le seguenti: « Entro il 30 luglio 2013».*

---

**7.69**

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «di Milano e di Monza e della Brianza».*

---



**7.70**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, sostituire le parole: «al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di regione» con le seguenti: «al prefetto in cui ha sede il capoluogo di provincia».*

---

**7.71**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, sostituire le parole: «nel termine di venti giorni» con le parole: «nel termine di quaranta giorni».*

---

**7.72**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 4, sostituire le parole: «Nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva» con le seguenti: «trasmette gli atti al Ministero degli interni che provvede a nominare un commissario in via sostitutiva».*

---

**7.75**

BOSCETTO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**7.76**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 5, dopo le parole: «Limitatamente all'anno 2013» aggiungere le seguenti: «ed all'anno 2014» e conseguentemente sostituire le parole: «30 maggio 2013» con le seguenti: «30 giugno 2013, e per l'anno 2014, entro il 31 dicembre 2013.».*

---

**7.77**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 5, sostituire le parole: «approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio... in via sostitutiva» con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».*

---

**7.78**

ZANETTA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».*

---

**7.79**

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio» fino alla fine del comma con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 31 dicembre 2013.».*

---

**7.80**

DI STEFANO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione» sino alla fine del comma, con le seguenti: «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».*

---

**7.81**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «il prefetto, individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere, nomina un proprio commissario.».*

---

**7.83**

CALDEROLI, DIVINA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**7.84**

FAZZONE, DI STEFANO

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «Entro 180 giorni.».*

---

**7.85**

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

*Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, previo allineamento dei bilanci delle province riordinate, anche prevedendo contribuzioni straordinarie o speciali a carico dei residenti nel territorio della provincia con il bilancio meno virtuoso.».*

---

**7.87**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**7.88**

FAZZONE, DI STEFANO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**7.89**

VITALI

*Al comma 7, primo e secondo periodo, dopo la parola: «statuto» sopprimere la parola: «provvisorio».*

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e c)».*

*Al comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere le parole: «In tutti i casi in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al già citato articolo 18, comma 4, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla legge della regione di cui al comma 2-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto».*

---

### **7.93**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono soppresse le lettere a) e b)».

---

### **7.94**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 12 è soppresso».

---

### **7.0.1**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della costituenda provincia della Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma precedente. Il commissario è nominato previa intesa tra il Mi-

nistro dell'interno ed i sindaci dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

3. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, designano entro 10 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 2.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 tassativamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al medesimo comma fissa un ulteriore congruo termine comunque non superiore a 60 giorni; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della costituenda provincia della Romagna o della regione Emilia-Romagna.

7. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni Montecopiolo e Sassofeltrio

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

9. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della Finanze per la copertura delle spese derivanti dagli adempimenti amministrativi compresi nel presente articolo e nella legge n. 117/2009 per un importo complessivo pari a 2 Milioni di euro, coperti

da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge 88 del 2009, è ripartito i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo come segue:

a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012

b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012

c) nel rispetto delle suddivisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 per cento dei fondi dovranno essere suddivisi sulla base della superficie del territorio di ogni singolo comune ed il 50 per cento sulla base della popolazione residente di ogni singolo comune alla data del 1 luglio 2012».

---

## 7.0.2

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art 7-bis.

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

---

## 7.0.5

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

*a*) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

*b*) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

---

### **7.0.6**

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: un consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

*a*) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

*b*) da 20 membri nelle altre province.

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.»

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

---

### **7.0.300**

SAIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province av-



viato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale: è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

---

## 7.0.7

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

- a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

---

## 7.0.8

ZANETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art 7-bis.

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

- a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «non superiore a 4 per le province

con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale"».

---

## 7.0.9

DI STEFANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

*a)* da 24, membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

*b)* da 20 membri nelle altre province.

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

*"b)" non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti."*

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.».

---

## 7.0.10

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

*a*) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

*b*) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5« lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

## 7.0.12

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal citato decreto-legge n. 95 del 2012, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. Al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

*a)* da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

*b)* da 20 membri nelle altre province";

*c)* il comma 5, lettera *b)*, dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

*d)* all'articolo 64, comma 1, sono soppresse le parole: "e provinciale".

4. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.

5. Sono soppressi i commi da 15 a 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

### **7.0.3**

DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. L'applicazione del riordino delle Province e delle Città metropolitane di cui alla presente legge, è subordinata all'approvazione, mediante referendum, da parte della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati».

---

### **7.0.4**

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art 7-ter.**

*(Abrogazioni)*

Il comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

---

### **7.0.11**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Incidenza del riordino sui circondari dei Tribunali)*

1. Nei circondari di comuni capoluogo di provincia quali risulteranno dall'espletamento delle procedure di riordino, resta valido il termine del 30 giugno 2011 di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: "capoluogo di provincia" aggiungere le seguenti: "e dei tribunali sub provinciali ad essi prevalenti secondo i criteri di cui alla lettera *b)*";

*b)* alla lettera *c)*, dopo le parole: "capoluogo di provincia" aggiungere le seguenti: "e dei tribunali sub provinciali ad essi prevalenti secondo i criteri di cui alla lettera *b)*";».

---

**Art. 8.**

**8.1**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 16, comma 7 , primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "600 milioni di euro".

1-*bis*. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse nella disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, come modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012».

---